

SCHEMA DECRETO LEGGE

“Misure urgenti per il riordino degli incentivi, la crescita e lo sviluppo sostenibile”

CAPO I - MISURE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

Articolo 1 (Fondo per la crescita sostenibile)

1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese. 2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” (di seguito Fondo).

Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità: a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; b) il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'Agenzia della promozione all'estero e l'internazionalizzazione dell'impresa italiane.

3. Il Fondo, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, eroga finanziamenti agevolati che prevedono rientri e, limitatamente agli interventi cofinanziati dall'Unione Europea e/o dalle regioni, agevolazioni in una delle forme di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ad eccezione del credito d'imposta. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorità, le forme di aiuto e le intensità massime concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzi scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102.

4. Per ciascuna delle finalità indicate al comma 2 è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo.

5. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 continua a svolgere le proprie funzioni, sino alla data del 31 dicembre 2015, per le attività e i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni attuative della medesima legge.

6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi.

7. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonché le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni abrogate di cui all'articolo 42, così come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo al Fondo, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui all'articolo 41.

8. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi dell'articolo 42, le disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nella titolarità del Ministero dello sviluppo economico e presso l'apposita contabilità istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione al Fondo. Le predette disponibilità sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui all'articolo 41. Le predette contabilità speciali continuano ad operare fino al completamento dei relativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti derivanti dalle programmazioni comunitarie già approvate dalla UE alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2 (Credito di imposta per le nuove assunzioni di personale qualificato in attività di ricerca e sviluppo)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore

economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo iscritti a bilancio.

2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

3. Sull'ammontare delle spese ammissibili, per le attività di ricerca e sviluppo annuali, si applica un beneficio fiscale del 40%, con un credito d'imposta massimo pari a 300 mila euro.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. d) Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

5. Ai fini della determinazione del credito d'imposta annuale sono ammissibili le spese di personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo con le seguenti aliquote: a - per il personale altamente qualificato in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico o dottorato in ambito tecnico o scientifico, nuovo assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato tramite contratto di apprendistato, fino a 100% del costo sostenuto nell'anno fiscale di riferimento; b - per il personale in possesso di laurea magistrale o dottorato diversi da quelli indicati alla lettera a) o di laurea triennale a carattere tecnico o scientifico, ovvero di diploma di Istituto Tecnico Superiore, nuovo assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato tramite contratto di apprendistato, fino al 80% del costo sostenuto nell'anno fiscale di riferimento; c - per il personale in possesso di diploma quinquennale di istruzione secondaria tecnica o professionale, nuovo assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato tramite contratto di apprendistato, fino al 60% del costo sostenuto nell'anno fiscale di riferimento;

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta nel caso in cui le spese ammissibili calcolate sulle voci di cui al comma 5 risultino superiori rispetto alle spese effettive, il beneficio fiscale del 40% si applica alle spese effettive e non alle spese ammissibili. 7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade: a) se, il numero complessivo dei dipendenti, e' inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale; b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica Amministrazione, dotati di esperienza tecnologica ed informatica tale da assicurare per la specificità del servizio richiesto una diffusa operatività sul territorio, mediante strumenti convenzionali con i quali sono regolati i reciproci rapporti nell'ambito della gestione dell'agevolazione fiscale e delle relative modalità attuative. 9. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo economico secondo quanto previsto al comma 14.

10. I controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta da parte delle imprese beneficiarie sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, la

predetta Agenzia delle Entrate potrà rivolgersi alle competenti strutture del Ministero dello sviluppo economico per l'acquisizione delle informazioni necessarie al completamento dell'attività di verifica.

11. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.

12. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili, che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro. 13. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 12 e 13 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. 14. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie. 15. Le minori entrate derivanti dal presente articolo trovano copertura a valere sulle somme rinvenienti dei diritti brevettuali di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono perseguite mediante gli interventi di cui al comma 2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche di bilancio.

Articolo 3 (Monitoraggio, controlli, attività ispettiva)

1. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, il quale svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e controlli sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoscrive un protocollo d'intesa con il Comandante della Guardia di Finanza.

Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, gli appartenenti al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie:

a) si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; b) possono accedere, anche per via telematica, alle informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero dello sviluppo economico, agli Enti previdenziali ed assistenziali, nonché, in esenzione da tributi e oneri, ai soggetti pubblici o privati che, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, svolgono attività istruttorie e di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici e privati consentono, altresì, l'accesso alla documentazione in loro possesso connessa alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

2. Gli oneri relativi alle attività ispettive sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, anche ai sensi delle disposizioni abrogate di cui all'articolo 42, sono posti a carico del Fondo, entro il limite di 400.000 euro per anno.

3. Per consentire lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 anche tramite analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli interventi agevolativi, il Ministero dello sviluppo economico determina, per ciascun intervento, gli impatti attesi tramite la formulazione di indicatori e valori-obiettivo. Di tale determinazione è data adeguata pubblicità sul sito istituzionale dell'Amministrazione anteriormente al termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione cui i predetti impatti si riferiscono.

4. I soggetti beneficiari degli interventi di cui al presente decreto-legge si impegnano a fornire al Ministero dello sviluppo economico e ai soggetti dallo stesso incaricati, ogni informazione, anche con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, utile al monitoraggio dei programmi agevolati sulla base di indicazioni fornite dalla stessa Amministrazione.

5. Per consentire un'adeguata trasparenza degli interventi agevolativi disposti ai sensi del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle iniziative oggetto di finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1.

Articolo 4 (Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni)

1. In relazione ai finanziamenti agevolati concessi dal Ministero dello sviluppo economico, può essere disposta, per una sola volta, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate. Al tal fine il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilisce condizioni e criteri per la concessione di tale beneficio, nonché i termini massimi per la relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo, e determinando, in tal caso, modalità di restituzione graduale. La sospensione non può in nessun caso determinare il superamento dell'equivalente sovvenzione lordo massimo concedibile.

Articolo 5 (Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa)

1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:

- una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;
- una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale.

2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrono i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.

Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica esclusivamente per l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

3. Per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. 4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile, nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico della sezione del Fondo di cui alla lettera b), comma 2 dell'art.2 del presente decreto nel limite massimo del 3%.

7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. 8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorità di accesso agli interventi di propria competenza.

9. All'attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e, relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziare sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 2. Le attività del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo al Fondo di cui all'articolo 2.

11. Le risorse di cui all'articolo 145, comma 52, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1, comma 268, della legge 20 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'art. 1 comma 30, legge 23 dicembre 2005, n. 266, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono destinate per l'attuazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al presente articolo.

Articolo 6 (Semplificazione dei procedimenti agevolativi di "Industria 2015") 1. Le agevolazioni concesse in favore dei programmi oggetto dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006 n.296 sono revocate qualora entro diciotto mesi dalla data di concessione delle agevolazioni non sia stata avanzata almeno una richiesta di erogazione per stato di avanzamento. Per i programmi di investimento per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sia stato già emanato il provvedimento di concessione delle agevolazioni, il termine di diciotto mesi decorre dalla predetta data di entrata in vigore. 2. Le imprese titolari dei progetti di cui al comma 1 decadono dalle agevolazioni concedibili qualora, decorsi 60 giorni dalla richiesta formulata dal soggetto

gestore degli interventi, non provvedono a trasmettere la documentazione necessaria per l'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. 3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le necessarie misure anche di carattere organizzativo volte a semplificare ed accelerare le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di cui al comma 1. A tal fine lo stesso Ministero provvede ad emanare specifiche direttive nei confronti del soggetto gestore degli interventi.

Articolo 7 (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi) 1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati.

2. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di cui leggi alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sia stata avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla predetta data, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. La rimodulazione dei programmi d'investimento oggetto di agevolazioni a valere sui contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è consentita entro e non oltre un anno dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della delibera del CIPE di approvazione e finanziamento dei contratti. In tale caso il CIPE può prorogare il termine di ultimazione degli investimenti per non più di un anno dal termine originariamente previsto. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non è consentito alcun differimento del termine di ultimazione degli investimenti, eventualmente prorogato, per effetto di variazioni del programma e dei soggetti proponenti.

5. Qualora, con riferimento ai contratti di programma già oggetto di deliberazione del CIPE di approvazione e di finanziamento, non venga presentato il progetto esecutivo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico dispone la decadenza delle imprese interessate dalle agevolazioni previste e ne dà comunicazione al CIPE. Per i programmi oggetto di notifica alla Commissione europea, il predetto termine decorre dalla comunicazione degli esiti della notifica, qualora successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 6. E' disposta la risoluzione dei contratti di programma già stipulati qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'impresa non abbia prodotto la documentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio. Qualora il contratto sia riferito ad una pluralità di iniziative, la risoluzione ha effetto limitatamente alle iniziative interessate dall'inadempimento.

7. Nell'ambito dei contratti di programma, non si procede alla revoca delle agevolazioni qualora si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale contenuto nel limite di cinquanta punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi tra gli ottanta e i cinquanta punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso ed il limite di cinquanta punti percentuali. Lo scostamento superiore agli ottanta punti percentuali è sanzionato con la revoca totale delle agevolazioni.

8. Le iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, della legge 30 luglio 1990, n. 221, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e dell'articolo 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purché avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono concluse entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla predetta data. La documentazione finale di spesa è presentata dai beneficiari entro sei mesi, non più prorogabili, dalla scadenza del termine di ultimazione come sopra definito. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni.

9. Al fine di accelerare la definizione delle agevolazioni concesse alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che hanno realizzato mercati agroalimentari all'ingrosso agevolati ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad erogare in un'unica soluzione i residui contributi in conto interessi, anche a fronte di rate scadute e non pagate. 10. L'erogazione dei contributi di cui al comma 9 è disposta, nel limite dell'ammontare massimo concesso, a favore delle banche finanziatrici delle società consortili a condizione che sia stato erogato il saldo del contributo in conto capitale. Nel caso di finanziamenti ancora in essere, l'importo erogato in unica soluzione ai sensi del comma 9 viene computato prioritariamente a saldo dei contributi in conto interesse delle rate scadute e per l'eventuale parte eccedente a deduzione della quota capitale ancora da rimborsare.

11. Il Ministro dello sviluppo economico, in presenza di situazioni di particolari gravità sotto il profilo economico e finanziario delle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuità delle attività produttive ed il mantenimento dei relativi livelli occupazionali, può disporre in via eccezionale la sospensione dei termini di ultimazione di programmi agevolati a valere sugli strumenti di propria competenza fino all'adozione dei conseguenti programmi di ristrutturazione anche tramite cessione dei complessi aziendali.

Articolo 8 (Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI)

1. I finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito anche FRI) possono essere concessi, oltre che sotto forma di

finanziamento agevolato ai sensi del precitato comma, anche sotto forma di finanziamento al tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In tale ultimo caso, le Amministrazioni titolari dei regimi di aiuto che accedono al FRI concedono alle imprese beneficiare un contributo in conto interessi ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Con provvedimento delle predette Amministrazioni, sono determinate la misura e le modalità di attribuzione del contributo in conto interessi. La copertura dell'onere relativo alla concessione del contributo in conto interessi è posta a carico delle Regioni e delle Province Autonome, per i regimi di aiuto di cui siano titolari, ovvero, per i contributi concessi dalle Amministrazioni dello Stato, a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente per le leggi di incentivazione che accedono alle risorse del FRI. Per i contributi in conto interessi concessi dal Ministero dello sviluppo economico, gli oneri sono posti anche a carico del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie. 2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto-legge, i programmi e gli interventi destinatari del fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del FRI.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse non utilizzate sul FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalità di cui al comma 2, nel limite massimo del 70 per cento delle risorse non ancora utilizzate di cui al comma 354. Ai fini del presente comma sono da intendersi non utilizzate le risorse già destinate dal CIPE per interventi in relazione ai quali non siano ancora state pubblicate le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, ovvero quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili, nonché quelle provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e dai rientri di capitale derivanti dalle revoche formalmente comminate.

4. Con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonché le modalità di utilizzo e il riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto-legge.

5. Sono abrogati i commi 361-bis, 361-ter e 361-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9 (Potenziamento della rete degli incubatori per imprese produttive ed ulteriori disposizioni finanziarie)

1. Al comma 16 dell'articolo 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole "per la realizzazione di incubatori per imprese produttive" sono sostituite dalle seguenti: "per la realizzazione, riqualificazione, ristrutturazione ed adeguamento tecnologico di incubatori per imprese produttive".

2. Le residue disponibilità del fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n.

40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, giacenti sul conto corrente postale intestato al Ministero dello sviluppo economico, sono versate sul conto di tesoreria n. 23514 per essere destinate alla chiusura delle iniziative già approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ai sensi degli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, al netto delle somme occorrenti a finanziare le domande già prevenute alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2012, per essere riassegnate per un importo corrispondente al Fondo di cui al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49. 3. Le risorse annualmente assegnate al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento delle agevolazioni industriali la cui gestione non sia stata assunta dalle Regioni ai sensi degli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono utilizzate, previo accordo con le Regioni interessate, per iniziative in favore delle piccole e medie imprese operanti in tali Regioni- (ovvero: sono versate all'entrata del bilancio dello Stato).

CAPO II - MISURE PER RAFFORZARE LA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Articolo 10 (Compensazioni Crediti fiscali e versamenti IVA)

1. Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 10 del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, è emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma la parola <<400.000>> è sostituita dalla parola <<600.000>>; b) al primo comma le parole <<700.000 euro>> sono sostituite dalle parole <<1 milione di euro>>.

CAPO III – NUOVI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER LE PMI

Articolo 11 (Strumenti di finanziamento per le PMI)

1. Si intendono beneficiari delle norme del presente articolo le società di capitali emittenti di titoli di capitale o di debito quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, le società non emittenti di titoli di capitale o di debito quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione diverse dalle imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, nonché le imprese medie e piccole ai

sensi della predetta raccomandazione. Sono escluse dal presente articolo le banche ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB.

I beneficiari, che non abbiano acquisito una valutazione sulla classe di rischio dell'emissione da parte di una società di rating dotata dei requisiti di professionalità previsti dalla legge del 30 aprile 1999, n. 130, in materia di cartolarizzazione dei crediti, possono emettere strumenti del mercato monetario (cambiali finanziarie, di cui al successivo comma 2) e del mercato finanziario (obbligazioni) subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti: a) l'emissione deve essere assistita da uno sponsor che collabora con l'emittente nella procedura di emissione dei titoli, secondo il dettato del successivo comma 4; b) l'ultimo bilancio dell'emittente deve essere assoggettato a revisione contabile da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili; c) le cambiali finanziarie e le obbligazioni devono essere emesse e sottoscritte a favore di, nonché circolare esclusivamente tra, investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona. L'emissione di tali titoli non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia.

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono come investitori qualificati i soggetti indicati all'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

2. Le società di cui al comma 1 possono emettere cambiali finanziarie così come definite alla legge 13 gennaio 1994, n. 43 "Disciplina delle cambiali finanziarie". Per le medesime società di cui al comma 1 viene fissato il limite massimo all'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione nel totale dell'attivo corrente come rilevabile dall'ultimo bilancio certificato approvato. Si intende "attivo corrente" l'importo delle attività in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso.

Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a diciotto mesi dalla data di emissione».

Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, è inserito il seguente: «Art. 1-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.

Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla società di gestione accentrata, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari della cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari.

Nella richiesta sono specificati altresì:

- a) l'ammontare totale dell'emissione;
- b) l'importo di ogni singola cambiale;
- c) il numero delle cambiali;
- d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;
- e) la data di emissione;
- f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669; g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia;
- h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;
- i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
- j) l'ufficio del registro al quale l'emittente è iscritto.

Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nella Parte III, Titolo II, Capo II, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Le cambiali emesse ai sensi del presente comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'art. 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo».

3. La disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 non si applica nel caso in cui le obbligazioni e i titoli similari siano sottoscritti da investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona. Nell'art. 1 del Decreto legislativo del 1 aprile 1996 n. 239, il primo comma è sostituito dal seguente: "1. La ritenuta del 20 per cento - di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate, ovvero sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari negoziati, in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti

all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge". Il trattamento fiscale delle cambiali finanziarie è uniformato a quello delle obbligazioni societarie.

Al primo comma dell'art. 1 del Decreto legislativo 01/04/1996 n. 239, viene eliminata l'ultima frase "con esclusione delle cambiali finanziarie".

I dati sull'emissione dei titoli di debito e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione devono essere comunicati dall'emittente entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate per consentire adeguato monitoraggio ai fini antielusivi. Ulteriori eventuali adempimenti saranno indicati dall'Agenzia delle Entrate stessa con circolare da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'art. 1 del Decreto legislativo del 1 aprile 1996 n. 239, primo comma, possono essere deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.

4. Le società di cui al comma 1, che non abbiano acquisito una valutazione sulla classe di rischio dell'emissione da parte di una società di rating, emettono i titoli di cui al comma 1 con l'assistenza di uno sponsor. Sono ammessi al ruolo di sponsor banche, imprese di investimento, SGR, società di gestione armonizzate, SICAV e intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, nonché banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento anche aventi sede legale in uno Stato extracomunitario, purché autorizzate alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. Lo sponsor assiste l'Emittente nella procedura di emissione dei titoli con tre compiti principali: a) supportare l'Emittente nella fase di emissione e di collocamento, nonché di eventuale ammissione a quotazione dei titoli; b) mantenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente ed il 2% del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alle quote anzidette; c) facilitare la liquidità degli scambi sui titoli per tutta la durata dell'emissione. Nel caso di mancata quotazione dei titoli, lo sponsor procede ad una valutazione periodica, almeno trimestrale, del valore dei titoli stessi. Lo sponsor inoltre provvede, tramite propri modelli formalizzati, alla classificazione dell'emittente in una categoria di rischio che tengono conto della qualità creditizia delle imprese, tenendo a riferimento la Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02 e successive modificazioni, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. In particolare lo sponsor classifica con periodicità almeno trimestrale l'emittente (e comunque ogni qual volta elementi straordinari intervengono nel modificare il giudizio) distinguendo almeno cinque categorie di qualità creditizia dell'emittente (ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa), da incrociarsi, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor al proposito provvederà a definire e rendere pubbliche le descrizioni della classificazione adottata e ad aggiornarne prontamente i contenuti ogni qual volta sia necessario. 5. Le obbligazioni emesse da società di cui all'art. 1 possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purché con scadenza iniziale uguale o superiore a 60 mesi. Le emissioni di obbligazioni partecipative subordinate (di seguito "titoli ibridi di capitale") rientrano tra le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge, fermo restando le eventuali eccezioni previste dall'art 2412 del codice civile.

La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell'impresa emittente. Al proposito il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente. La società emittente titoli ibridi di capitale si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte variabile del corrispettivo). Tale somma, calcolata sull'utile ante imposte, non può essere superiore a tale utile ed è proporzionata al rapporto tra obbligazioni partecipative subordinate in circolazione e capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili all'ultimo bilancio approvato. Nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente, la predetta somma costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.

La clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale. Alle società emittenti titoli ibridi subordinati si applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile.

Le eventuali sopravvenienze attive derivanti dalla conversione di crediti bancari in titoli ibridi di capitale non costituisce reddito imponibile d'impresa a fini d'imposta. La parte variabile del corrispettivo non è soggetta alla Legge 108 / 1996.

6. Le eventuali ulteriori modalità attuative delle norme contenute nel presente articolo verranno definite entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente normativa con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

CAPO IV (MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI)

Articolo 12 (Revisione legge fallimentare e al codice dei contratti pubblici) 1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 67, terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;»;

2) alla lettera e): dopo le parole « dell'articolo 182-bis » sono aggiunte le seguenti: «, nonché' gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;»; b) all'articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.»

2) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola «professionista» sono aggiunte le seguenti:

«,designato dal debitore,»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.»;

3) al quinto comma, dopo le parole «pubblico ministero» sono aggiunte le seguenti:

«ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria»;

4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

«L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e cento venti giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma. In mancanza, cessano gli effetti del ricorso a far data dal deposito.

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.»; c) all'articolo 168 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «presentazione del ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese»;

b) dopo la parola «esecutive» sono aggiunte le seguenti: «e cautelari»;

c) dopo le parole «creditori per titolo o causa anteriore» la parola «decreto» è soppressa;

2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.»; d) dopo l'articolo 169 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 169-bis

(Contratti in corso di esecuzione)

Il debitore nel ricorso di cui all'art. 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.

In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.

Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, e 80 primo comma.»; e) all'articolo 182-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando documentazione di cui all' articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei rispetto dei seguenti termini: a) entro cento venti giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.»;

2) al terzo comma, primo periodo, dopo la parole «patrimonio del debitore», sono aggiunte le seguenti: «, né acquisire titoli di prelazione se non concordati»;

3) al sesto comma, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «all'articolo 161, primo e secondo comma» sono aggiunte le seguenti: «lettere a), b), c) e d)»;

b) le parole «il regolare» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrale»;

4) al settimo comma, secondo periodo, le parole «il regolare» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrale»;

5) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.»; f) dopo l'articolo 182-quater sono aggiunti i seguenti articoli:

«Articolo 182-quinquies.

(Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti) Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'art. 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.

Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.

Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.

Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67.

Articolo 182-sexies.

(Riduzione o perdita del capitale della società in crisi)

Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso

periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.»; g) all'articolo 184, primo comma, primo periodo, le parole «al decreto di apertura della procedura di concordato» sono sostituite dalle seguenti: «alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161»; h) dopo l'articolo 186 è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 186-bis

(Concordato con continuità aziendale)

Quando il piano di concordato di cui all'art. 161, secondo comma, lett. e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

- a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lett. e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- c) Il piano può prevedere una moratoria fino a un anno

dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'art. 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente

dannosa per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.» i) la rubrica del capo terzo del titolo sesto è sostituita dalla seguente:

«Capo III.

Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani

attestati e liquidazione coatta amministrativa» l) dopo l'articolo 236 è inserito il seguente:

«Articolo 236-bis

(Falso in attestazioni e relazioni)

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli artt. 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà».

2. All'articolo 38, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo le parole «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «,salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267» 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati successivamente al predetto termine.

4. Il comma 4 dell'articolo 88 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

<< 4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis r.d. 16 marzo 1942, n.

267 ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d) r.d. 16 marzo 1942, n. 267 pubblicato nel registro delle imprese o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione nonché. . Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente agli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari simili alle azioni.>>

27

5. Il comma 5 dell'articolo 101 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

<< 5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ovvero ha elaborato un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d) r.d. 16 marzo 1942, n. 267 pubblicato nel registro delle imprese. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.>>

CAPO V – MISURE PER LO SVILUPPO E IL RAFFORZAMENTO DEL SETTORE ENERGETICO

Articolo 13 (Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti) 1. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte all'inizio le parole “Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione, fino al 31 dicembre 2014,” e all'ultimo periodo le parole “pari a 9 Giga-calorie” sono sostituite dalle parole “pari a 8 Giga-calorie”.

2. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 dopo le parole “rifiuti e sottoprodotti” è aggiunto “, entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici,”. Alla fine dello stesso comma sono aggiunte le parole “Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al periodo precedente.”

3. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 Marzo 2011 n. 28, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

“5-bis. Per il periodo dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo fino al 30 settembre 2012, è comunque ammissibile il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalità di cui al comma 5.

5-ter. A decorrere dal 1 ottobre 2012, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che possono essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti dall'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 :

- acque glicerinose;
- acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica, degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel);
- acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della parte acida residua dell'olio durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel);
- residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi grezzi (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati) e delle acque glicerinose (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche;
- oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi;
- feccia da vino e vinaccia;
- grassi animali di categoria 1, nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009 e del Regolamento (CE) 142/2011 e della Comunicazione della Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti (2010/C 160/02).

5-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 gennaio di ogni anno, può essere modificato, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al comma 5-ter dei sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste dal comma 5 e le modalità di tracciabilità degli stessi, con efficacia a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo e stabilite variazioni della misura massima percentuale prevista dal comma 5-quinquies. 5-quinquies. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 2013 i soggetti obbligati possono adempiere al proprio obbligo annuale complessivo di immissione in consumo di biocarburanti nella misura massima del 10% con certificati di immissione in consumo di biocarburanti che sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

5-sexies. A decorrere dall'1 gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'articolo 2 quater del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. Gli oneri gestionali sono posti a carico dei soggetti obbligati e con decreto del Ministro dello sviluppo economico ne è determinata l'entità in funzione delle Giga calorie di biocarburante da immettere in consumo e le relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di tali competenze è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-septies. In riferimento alle attività previste dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 66, come introdotto dall'articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale assicurano il necessario raccordo dei flussi informativi al fine della semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55 è abrogato. 4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, l'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Dogane.

5. I soggetti che intendono importare in Italia biocarburanti da immettere sul mercato interno ai fini del comma 4 devono presentare istanza al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche o inviarla, mediante sistemi di identificazione e autenticazione elettronica, corredata dalla seguente documentazione: a) copia della licenza di attività dell'impianto, nella quale risulti la capacità riconosciuta all'impianto, la ragione sociale, ubicazione dell'impresa titolare dell'impianto, il numero di

identificazione fiscale, il codice di attività o il documento equivalente del paese nel quale si trova l'impianto; b) relazione rilasciata da un soggetto indipendente che certifichi la capacità di produzione dell'impianto che risulta operativo al momento della presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche del prodotto importato, con indicazione dei controlli di qualità effettuati e relativi risultati; c) dichiarazione giurata del titolare dell'impianto che afferma quanto segue:

- di essere in regola con gli obblighi di pagamento relativi alla previdenza sociale e con gli obblighi fiscali del paese corrispondente;
- di operare in conformità con la normativa ambientale del paese nel quale si trova l'impianto o l'unità produttiva oggetto della domanda;
- che il biocarburante è interamente prodotto nell'impianto.

d) procura valida ed autentica conferita al firmatario della domanda. 6. Le domande di cui al comma 5 devono essere redatte in lingua italiana. I documenti redatti in altra lingua devono essere corredati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica nel proprio sito Internet il "Registro delle autorizzazioni all'importazione di biocarburanti prodotti in paesi non appartenenti all'Unione Europea".

Articolo 14 (Misure in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi) All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al quinto periodo dopo le parole "autorizzatori" e prima delle parole "in corso" sono aggiunte le seguenti "di cui all'articolo 4 e 6 della legge n. 9 del 1991".

Articolo 15 (Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero) 1. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nel caso di depositi fiscali impiegati nella logistica petrolifera è obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo o il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta". 2. All'articolo 276 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno n.128, il comma 6 è abrogato.

3. All'articolo 57, comma 9, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo" dopo le parole: "Nel caso di", sono inserite le seguenti:

"chiusura di un impianto di raffinazione e sua trasformazione in deposito, con realizzazione di" e dopo le parole "reindustrializzazione dei siti" sono inserite le seguenti: "contaminati, anche".

4. All'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo" dopo le parole "il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti", sono inserite le seguenti: "limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328".

5. All'articolo 57, comma 4, della legge 4 aprile 2012, n. 35, "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" sostituire le parole "eventualmente previsti" con le seguenti "previsti dalla legislazione ambientale", e sostituire le parole "centottanta giorni" con le seguenti "novanta giorni".

6. All'articolo 57, dopo il comma 15, inserire il seguente:

"15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) All'articolo 252, comma 4, sono aggiunte infine le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle procedure di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti." b) All'allegato 4, comma 2, 3° caso, dopo le parole "Tale progetto di bonifica dovrà essere approvato dalle autorità competenti, entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica.", sono aggiunte in fine le seguenti: "Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi messi in sicurezza d'emergenza di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto. L'autorità competente all'approvazione del progetto di bonifica si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione allo scarico."

7. Dopo l'articolo 57 inserire il seguente articolo aggiuntivo:

"Art. 57-bis

(Semplificazione amministrativa in materia infrastrutture strategiche) 1. Le periodicità di cui alle Tabelle A e B del Decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329 non si applicano agli impianti di produzione a ciclo continuo nonché a quelli per la fornitura di servizi essenziali, monitorati in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie, nel campo di applicazione dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e integrazioni. Sotto la responsabilità dell'utilizzatore deve essere accertata, da un organismo notificato per la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, la sostenibilità della diversa periodicità in relazione alla situazione esistente presso l'impianto. Sulla base dell'accertamento, qualora le condizioni di sicurezza accertate lo consentano, potrà essere utilizzata una periodicità incrementale non superiore ad anni 3 rispetto a quelle previste per legge. La documentazione

di accertamento deve essere conservata dall'utilizzatore per essere presentata, a richiesta, agli Enti preposti alle verifiche periodiche di sicurezza espletate dai competenti organi territoriali.

2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, per gli impianti a ciclo continuo e per quelli che rivestono carattere di pubblica utilità o servizio essenziale, in presenza di difetti che possono pregiudicare la continuità di esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto la responsabilità dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di riparazione, anche con attrezzatura in esercizio, finalizzati a mantenere la stabilità strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio fino alla data di scadenza naturale della verifica periodica successiva alla temporanea riparazione. Tali temporanee riparazioni sono effettuate secondo le specifiche tecniche previste ai sensi dall'articolo 3 del presente Decreto 1 dicembre, n.329, o norme tecniche internazionali riconosciute".

8. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'importazione di prodotti petroliferi finiti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Dogane, rilasciata sulla base di criteri determinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, nel quale sono individuati i requisiti minimi per l'ottenimento dell'autorizzazione, tenendo anche conto dell'aderenza dell'impianto estero di produzione dei prodotti petroliferi oggetto di importazione alle prescrizioni ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza, previste dalla disciplina comunitaria per gli impianti produttivi ubicati all'interno della Comunità.

Articolo 16 (Chiarimenti in materia di disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico)

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) L'articolo 14, comma 5, è sostituito dal seguente: "Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società, delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al primo periodo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e alle società a partecipazione mista, pubblica e privata, costituite ai sensi del medesimo comma". b) il primo periodo dell'articolo 15, comma 10, del Decreto legislativo 23 maggio 2010, n. 164, è sostituito dai seguenti:

"I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime gare per ambiti territoriali, indette a norma dell'articolo 14, comma 1, successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti o le loro controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi dalla distribuzione di gas naturale, in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Per le prime gare di cui sopra non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 33, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche e integrazioni."

2. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, e gli ambiti di distribuzione gas determinati ai sensi del medesimo articolo, in base a cui devono essere espletate le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas in conformità con l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93.

3. In sede di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, al fine di garantire la sicurezza del servizio, sono fatti salvi gli obblighi in materia di tutela dell'occupazione stabiliti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2010, n. 164, che, a causa dell'obbligatorietà, non costituiscono elemento di valutazione dell'offerta.

4. All'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 , n.79, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata ventennale, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni pubblici oggetto di concessione e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata. In fase di prima attuazione, il periodo di cinque anni di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2" b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Con lo stesso decreto è determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi di fornitura dell'energia elettrica secondo modalità definite nel medesimo decreto."

Articolo 17 (Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale)

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.239, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: "8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa comunque denominati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 7 e 8, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale provvede in merito con la partecipazione della Regione interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso."

2. All'articolo 14 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole "per l'offerta alle imprese industriali," sono sostituite dalle seguenti "per l'offerta mediante procedure competitive di mercato anche"; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I servizi integrati di trasporto e di rigassificazione di cui al comma 1 sono offerti dalle imprese di trasporto e rigassificazione mediante procedure di asta competitiva svolte dalle imprese di trasporto e rigassificazione secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenuto conto dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi sono destinate dalla stessa Autorità alla riduzione delle tariffe di trasporto."; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, è altresì determinata la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti civili da assegnare con procedure di asta competitiva unitamente alle eventuali ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate ai sensi del comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai clienti civili sono destinate dalla stessa Autorità alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto." d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3 bis. Lo spazio di stoccaggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130, è offerto, nell'anno contrattuale di stoccaggio in cui diviene, anche parzialmente, fisicamente disponibile, a tutti gli utenti del sistema del gas naturale mediante procedure di asta competitiva. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di stoccaggio sono destinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas alla riduzione delle tariffe di trasporto."

Articolo 18 (Criteri per la rideterminazione dell'incidenza fiscale e dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico sulle imprese a forte consumo energetico)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa.

2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità, nel rispetto delle condizioni poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, da cui non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né maggiori entrate per il bilancio dello Stato.

3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, in modo da tutelare le imprese a forte consumo di energia definite dai decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 19 (Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio e dell'articolo 826 del codice civile)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, dopo le parole: "sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze" sono aggiunte le parole "le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e".

2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, sono cancellate le parole "e le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze".

3. All'articolo 4, comma 1, prima frase, del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, dopo le parole: "ad eccezione" sono aggiunte le parole "delle miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e". 4. All'articolo 4, comma 1, seconda frase, del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, dopo le parole: "attribuzione di beni demaniali diversi" sono aggiunte le parole "dalle miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e".

CAPO VI - ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Articolo 20 (Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero)

1. Al fine di razionalizzare e rilanciare gli interventi a favore dello sviluppo economico e della internazionalizzazione delle imprese, all'articolo 14, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo del comma 18-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "copresieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo";

2) dopo le parole: "o da persona dallo stesso designata," sono inserite le seguenti: " dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata,";

3) le parole: "presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome";

4) dopo le parole: "di R.E.T.E. Imprese Italia" sono inserite le seguenti: ", di Alleanza delle Cooperative italiane"; b) al primo periodo del comma 24 la parola: "300" è sostituita dalla seguente: "450"; c) al primo periodo del comma 26, la parola: "300" è sostituita dalla seguente: "450"; d) al comma 26-bis dopo le parole: "Ministero dello sviluppo economico." sono aggiunte, in fine, le seguenti: "Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

2. All'articolo 22, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "di cui al comma 26-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "designato dal Ministro dello sviluppo economico,". 3. Al fine di razionalizzare la struttura organizzativa, l'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'ENIT, il Ministero degli affari esteri e l'Amministrazione vigilante su ENIT. Il personale dell'ENIT all'estero, individuato nel limite di un contingente massimo di cinquanta unità definito in dotazione organica, può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'ENIT all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, secondo le linee guida e gli indirizzi strategici in materia di promo-commercializzazione dell'offerta turistica all'estero definite dalla cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inserito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 4. A decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo, uno dei membri è designato dal Ministro degli affari esteri.

Articolo 21 (Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione)

1. All'articolo 6 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, lettera c) le parole "individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono soppresse. b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti". c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo. Le risorse del Fondo rotativo sono trasferite, nella apposita sezione relativa all'internazionalizzazione del sistema produttivo del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 2. Le assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge annuale di stabilità ovvero in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento". 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il riparto delle risorse iscritte nel capitolo 2501 del Ministero dello Sviluppo economico per il contributo in favore di consorzi per l'export, di cui all'articolo 22 del presente decreto, e di Camere di commercio italiane all'estero, di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518, per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, è effettuato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'

economia e delle finanze. La relazione sulla realizzazione delle attività promozionali effettuate in ciascun anno viene trasmessa alle competenti Commissioni Parlamentari entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. I consorzi per l'internazionalizzazione hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere.

4. Nelle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione funzionali al raggiungimento dell'oggetto sono ricomprese le attività relative all'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica per l'internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi ;

5. I consorzi per l'internazionalizzazione sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi sede in Italia; possono, inoltre, partecipare anche imprese del settore commerciale. È altresì ammessa la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscono dei contributi previsti dal comma 3. La nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi per l'internazionalizzazione spetta in ogni caso alle piccole e medie imprese consorziate, a favore delle quali i consorzi svolgono in via prevalente la loro attività. 6. Ai consorzi per l'internazionalizzazione sono concessi contributi per la copertura di non più del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate. I progetti possono avere durata pluriennale, con ripartizione delle spese per singole annualità. Ai contributi si applica, con riguardo alle imprese consorziate ed alle piccole e medie imprese non consorziate rientranti in un contratto di rete, il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, in materia di aiuti de minimis, fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli. I contributi fanno carico allo stanziamento di cui al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

7. Ai fini delle imposte sui redditi le somme accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto dei consorzi per l'internazionalizzazione concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. I servizi resi da detti consorzi alle piccole e medie imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai consorzi per l'internazionalizzazione si applicano le disposizioni dell'art. 13, commi 34, 35, 36 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Articolo 22 (Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy)

Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente: "49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis."

Articolo 23 (S.R.L. Semplificata)

1. All'art. 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a. nella rubrica, le parole "dei giovani" sono soppresse; b. il comma 2 è sostituito dal seguente: "con atto di natura non regolamentare del Ministro della Giustizia è adottato il modello standard cui deve conformarsi lo Statuto, con la conseguente nullità di ogni clausola modificativa o integrativa";

c. il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo qualora i soci siano di età inferiore a 35 anni e non sono dovuti onorari notarili";

2. All'art. 2463bis del Codice Civile, come introdotto dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a. Al primo comma le parole: "che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione", sono soppresse; b. Il quarto comma è soppresso.

Articolo 24 (Contratto di rete)

1. Il terzo periodo del comma 4-ter dell'articolo 3 del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 è sostituito dal seguente. «Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare: » 2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 è aggiunto infine il seguente periodo.

« Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica».

3. Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.

Articolo 25 (Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative) 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti commi:

“5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti sono revocate tutte le agevolazioni fiscali per il periodo d'imposta in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza e per i successivi periodi fino alla cessazione dell'irreperibilità.

5-quater. Il provvedimento dichiarativo della revoca delle agevolazioni di cui al comma 3 è comunicato all'Agenzia delle Entrate 5. quinquies La sanzione di cui al precedente comma 5-ter si applica anche in presenza delle irregolarità previste dall'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività”.

Articolo 26 (Semplificazioni per la programmazione del sistema delle camere di commercio)

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 è sostituito dal seguente: “6. Oltre ai rappresentanti delle camere di commercio, come individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo amministrativo dell'Unioncamere il cui numero massimo di componenti è calcolato con riferimento ai presidenti delle camere di commercio e in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono invitati permanenti alle riunioni dello stesso tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.”.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 27 (Commissario ad acta)

1. Il commissario “ad acta” di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, cessa alla data del 31 dicembre 2013.

2. Entro la medesima data del 31 dicembre 2013, il commissario “ad acta”, previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle Amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attività svolta. 3. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di euro di 150.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, grava sulla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ora contabilità speciale 3250.

Articolo 28 (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)

1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2 dell'art 39, dopo le parole “la cui opera è richiesta dalla procedura”, sono aggiunte le seguenti: “e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura”;

2) al comma 1 dell'art 41, dopo le parole “Ministero dell'Industria.”, sono aggiunte le seguenti: “L'onere per il compenso del delegato, è detratto dal compenso del commissario.”

3) il comma 2 dell'art 41 è sostituito dal seguente:

“2. Il commissario può essere autorizzato dal comitato di sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la propria responsabilità e ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessità e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalità tra i dipendenti dell'impresa.”

4) l'articolo 47, è sostituito dal seguente:

1. “L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n.30, recante “Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo” nonché dei seguenti ulteriori criteri: a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio; b) articolazione del compenso del commissario straordinario in: un compenso remunerativo dell'attività gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa; un compenso remunerativo dell'attività concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto dei costi sostenuti per l'attività concorsuale e al passivo della procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore all'80% di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza della procedura; c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura.”

Articolo 29 (SISTRI)

1. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.14, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013. Entro tale data l'Amministrazione procede alle necessarie verifiche anche ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinqes della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. ".
2. All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «al 1° giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013».
- CAPO VII - MISURE PER ACCELERARE L'APERTURA AL MERCATO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**
- Articolo 30 (Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148)**
1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) dopo le parole "di rilevanza economica", la parola "in" è sostituita dalle seguenti: "definendo il perimetro degli ";
 - 2) dopo le parole "massimizzare l'efficienza del servizio", sono inserite le seguenti: " e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi";
 - 3) al quarto periodo, le parole: "di dimensione non inferiore a quelle" sono sostituite dalle seguenti: "in coerenza con le previsioni". b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, dopo le parole " gli enti locali" sono inserite le seguenti: " o, per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del presente decreto";
 - 2) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole "la delibera di cui al comma 2" sono inserite le seguenti:

"nel caso di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore economico del servizio è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui";

b) le parole "adottata previo" sono sostituite dalle seguenti: "trasmessa per un";

c) le parole: "dell'Autorità" sono sostituite dalle seguenti: "all'Autorità";

d) le parole "che si pronuncia entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "che può pronunciarsi entro sessanta giorni";

e) dopo le parole: "istruttoria svolta" sono inserite le seguenti: "per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica";

f) le parole "o in sua assenza" sono sostituite dalle seguenti: " e per gli altri servizi pubblici locali";

g) alla fine del primo periodo, dopo le parole "di una pluralità di servizi pubblici locali." sono inserite le seguenti: "Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il parere dell'Autorità si considera favorevolmente acquisito.";
 - 3) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: "trenta giorni dal parere dell'Autorità" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni dalla trasmissione all'Autorità"; b) dopo le parole: "l'ente locale" sono inserite le seguenti: "o, per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, l'ente di governo dell'ambito o bacino";
 - 4) al comma 5, dopo le parole: "gli enti locali" sono inserite le seguenti: "o, per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti o bacini ottimali";
 - 5) al comma 8, primo periodo, le parole: " , a seguito della verifica di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "o, per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale di cui al comma 1 dell'art. 3-bis del presente decreto";
 - 6) al comma 32, lettera a), terzo periodo, le parole: "azienda in capo alla" sono soppresse.

CAPO VIII – ULTERIORI MISURE PER LE IMPRESE IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 31 (Appello)

1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti:
- «Articolo 348-bis

(Inammissibilità all'appello)

Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Il primo comma non si applica quando:

a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma; b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater.

Articolo 348-ter

(Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello)

All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.

L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.

Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 360.

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.»; b) all'articolo 360, primo comma, è apportata la seguente modificazione: il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.»

c) all'articolo 383 è aggiunto il seguente comma:

«Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applica la sezione terza del capo terzo del libro secondo.»

d) dopo l'articolo 436 è inserito il seguente:

«Articolo 436-bis

(Inammissibilità dell'appello e pronuncia)

All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter»; e) all'articolo 447-bis, primo comma, è apportata la seguente modificazione: le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,».

45

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 32 (Modifiche alla legge 24 marzo 2001 n. 89)

1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione

della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.

2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. 2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa.

2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte soccombente condannata a norma dell'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile; b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile; c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte; e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2-bis. f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento;

4) il comma 3 è abrogato; b) dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis (Misura dell'indennizzo).

1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.

2. L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti; c) della natura degli interessi coinvolti; d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.

3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.»; c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Procedimento).

1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.

2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti: a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata; b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.

4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile.

5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento. 6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'articolo 5-ter. 7.

L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili.»; d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.»; e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Notificazioni e comunicazioni).

1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta.

2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta.

3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.

4. Il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.»; f) dopo l'articolo 5-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-ter (Opposizione).

1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.

2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.

3. La corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto.

5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo. Art. 5-quater (Sanzioni processuali).

1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 33 (Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale

dall'attività giurisdizionale)

Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato direttivo», h) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale nella misura determinata dal Consiglio superiore della magistratura».

Articolo 34 (Lodo arbitrale)

1. Nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi il lodo è impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l'impugnazione davanti alla Corte d'appello alla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO IX – ULTERIORI MISURE PER LE IMPRESE NEL SETTORE AGRICOLO

Articolo 35 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti) 1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonché le modalità di attuazione, anche in relazione alle erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 460/1997.

3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalità stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 460/1997.

4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è il soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2.

5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di economicità dando preferenza, a parità di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione Europea.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo nella misura di 1 milione di euro, per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere integrata la dotazione del fondo di cui al comma 1 a valere sulle risorse destinate alle spese rimodulabili del bilancio del Ministero.

Articolo 36 (Misure urgenti per il settore agricolo)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis: «Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto inserito nel sistema di controllo di una denominazione di Origine Protetta o di una Indicazione Geografica Protetta che non assolve in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato, agli obblighi di cui all'articolo 17, comma 5 e comma 6 del presente decreto legislativo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo accertato.

2. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, le parole "Per l'illecito previsto al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli illeciti previsti al comma 3, 3 bis e al comma 4".

3 Le somme presenti sul bilancio dell'AGEA e non ancora erogate, pari a 19,738 milioni di euro, assegnate alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di applicazione del comma 1 e sono quantificate le risorse finanziarie da destinare in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ad ogni singola misura o intervento alla cui attuazione provvede l'AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19,738 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

5 Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. All'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "A decorrere dall'anno 2012, nel limite di 2 milioni di euro annui, le risorse trasferite alle Regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, sono utilizzate per il rimborso del costo sostenuto dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali."

7 Al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modificazioni, sono attribuite le competenze per il finanziamento, ai soggetti pubblici attuatori delle opere irrigue, di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili riguardanti impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8 A decorrere dal 2013 le Regioni e Province autonome inviano annualmente, entro il 31 gennaio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sul rapporto tra biomasse ad uso agro energetico e agricoltura nelle singole Regioni. In particolare, tale relazione dovrà consentire di evidenziare:

fabbisogno di biomasse di origine agricola legate ad impianti in esercizio;

fabbisogno potenziale di biomasse di origine agricola derivante da impianti che potranno entrare in esercizio nel corso dell'anno seguente;

disponibilità di biomasse di origine agricola nel bacino regionale;

valutazione dell'equilibrio di approvvigionamento e possibili effetti economici e fondiari indotti.

9 Con successivo provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente delle regioni e delle province autonome, sono definiti i criteri omogenei e le modalità per la redazione della relazione di cui al comma precedente.

10 Le informazioni ottenute in attuazione del comma 2 sono utilizzate dalle amministrazioni competenti al fine di valutare le necessarie autorizzazioni per l'autorizzazione all'entrata in esercizio degli impianti.

11 L'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un km dalla costa, è rilasciata dal Mipaaf sulla scorta delle disposizioni adottate con regolamento del medesimo Ministero, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto Legge, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attività di competenza delle autorità sanitarie.

12 Le disposizioni del presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e di quanto prescritto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

13 All'articolo 17, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 302, dopo le parole "e delle imprese di pesca socie" sono aggiunte le seguenti parole "nonché delle Associazioni nazionali di rappresentanza del settore della pesca per le loro finalità istituzionali".

14 Al fine di fornire una più dettagliata informazione al consumatore ed incrementare lo sviluppo concorrenziale del mercato ittico, i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti della pesca possono utilizzare nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore, la dicitura "prodotto italiano" o altra indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia. 15 La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente da imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori o imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare l'esattezza delle informazioni relative all'origine del prodotto con gli strumenti previsti dal Regolamento 1224/09/CE e relativo Regolamento di attuazione e con una specifica attestazione di accompagnamento.

16 Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vengono definiti i dettagli applicativi delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 ai fini della definizione dell'attestazione di origine, anche in relazione alla identificazione delle zone di cattura e/o di allevamento, nonché alla conformità alle disposizioni del Regolamento 2065/01/CE. 17 Gli operatori economici di cui al comma 1 sono tenuti a conservare la documentazione relativa all'acquisto del prodotto, comprensiva dell'attestazione di origine, per almeno un anno.

18 Ai soggetti di cui al comma 1 che, avvalendosi anche alternativamente, delle facoltà di cui al comma 1, forniscano ai consumatori un'informazione non corretta si applicano le sanzioni previste dall'art. 18, comma 1, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

19 Ai soggetti di cui al comma 2 che forniscano informazioni non corrette si applicano le sanzioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 37 (Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 come modificate ed integrate dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge.

Articolo 38 (Abrogazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di cui all'Allegato 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42.

Allegato 1 - Disposizioni abrogate

- 1) Legge 29 ottobre 1954 n. 1083 "Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane";
- 2) legge 30 luglio 1959, n. 623 (Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato);
- 3) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (Credito agevolato al settore industriale);
- 4) articoli 3 e 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Interventi per la ristrutturazione e la riconversione industriale);
- 5) articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981);
- 6) articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981 n. 394 (consorzi per l'esportazione) 7) articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (Ricerca mineraria);
- 8) articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);
- 9) legge 1° marzo 1986, n. 64 (Intervento straordinario nel Mezzogiorno);
- 10) articolo 3-octies decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 (Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio);
- 11) articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Sostegno finanziario alle PMI dei settori commercio e turismo per l'acquisto di locali precedentemente in affitto);
- 12) legge 3 ottobre 1987, n. 399 (Agevolazioni della produzione industriale delle PMI);
- 13) articolo 15, comma 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Compensi alle società finanziarie CFI e SOFICOOP per gestione partecipazioni assunte ai sensi della legge 49/1985);
- 14) Legge 21 febbraio 1989 n. 83 "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane";
- 15) articoli 4 e 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221;
- 16) articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27 e 34 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle PMI);
- 17) articolo 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva relativamente all'utilizzo dell'amianto);
- 18) articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Attività produttive nelle aree sottoutilizzate);
- 19) decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204 (Interventi urgenti a sostegno del settore minerario);
- 20) articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 (Contributi per dismissioni nel settore siderurgico);
- 21) articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Provvidenze per eventi alluvionali del 1994);
- 22) articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Agevolazioni in forma automatica per la realizzazione di nuovi investimenti effettuati dalle PMI industriali nelle aree depresse);

- 23) articolo 2, comma 42 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Cofinanziamento programmi regionali);
- 24) articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 (Disposizioni integrative per precedenti interventi alluvionali);
- 25) articolo 2, comma 203, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Contratti di programma e contratti d'area);
- 26) articolo 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Incentivi per l'acquisto di strumenti per pesare);
- 27) articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140 (Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali);
- 28) articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Aree di degrado urbano);
- 29) articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Estensione della legge 488/92 al settore del turismo; incentivi fiscali alle piccole e medie imprese dei settori del commercio e del turismo);
- 30) articolo 24, commi 4, 5 e 6 ed articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi; indennizzi a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato) 31) all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole "allegata al Documento di programmazione economico-finanziaria" sono soppresse;
- 32) Articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 (Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni);
- 33) legge 30 giugno 1998, n. 208 (Incubatori di impresa);
- 34) articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Estensione della legge 488/92 al settore del commercio);
- 35) articolo 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Agevolazioni per i partecipanti al consorzio Infomercati per finanziamenti finalizzati alla connessione al sistema nazionale informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso);
- 36) articoli 4, commi 5, 6 e 7, e 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Rilievi geofisici condotti per la ricerca e la coltivazione di riserve di idrocarburi);
- 37) articoli 6, commi da 13 a 19, 103, commi 5 e 6, 106 e 114, commi 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Detassazione degli utili reinvestiti; credito d'imposta per il commercio elettronico; collegamento telematico "quickresponse" fra imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; promozione e sviluppo di nuove imprese innovative mediante partecipazione al capitale di rischio ripristino ambientale e sicurezza dei lavoratori nei siti di cava);
- 38) articolo 14, commi 1 e 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Modalità semplificate di applicazione della legge 488/92 per le imprese artigiane);
- 39) articolo 52, commi 77 e 78, e articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Contributi per il settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; interventi per la formazione e valorizzazione degli stilisti);
- 40) articolo 2, commi 4 e 5, ed articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Agevolazioni per programmi di sviluppo e innovazione nelle PMI del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; incentivi per il settore delle fonderie);
- 41) articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
- 42) articolo 1, commi 280-283, commi 847-850 e comma 853 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Credito d'imposta per le attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo; fondo per la finanza d'impresa; fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà);.
- 43) articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Norma previgente sugli interventi di reindustrializzazione; Utilizzo delle economie legge 488/92; in particolare, interventi di sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi di illuminazione del Veneto delle armi di Brescia, mediante accordi di programma).

Relazione Illustrativa

CAPO I - MISURE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

Articolo 1 (Fondo per la crescita sostenibile)

La norma stabilisce le finalità e gli obiettivi del decreto legge che sono diretti a favorire la crescita sostenibile, la creazione di nuova occupazione di qualità, in ottemperanza alle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese.

Le azioni intraprese riguardano il riordino, la razionalizzazione e la riprogrammazione degli strumenti nazionali esistenti per l'incentivazione alle attività imprenditoriali mediante interventi di abrogazione di norme, di semplificazione di procedure e di rimodulazione di preesistenti normative.

L'azione di riordino e di razionalizzazione degli strumenti, in un'ottica di rigore finanziario e contenimento della spesa pubblica, è tesa a recuperare risorse e a concentrare la politica industriale su ambiti di intervento orizzontali considerati prioritari per il rilancio della competitività del sistema produttivo del Paese. La norma provvede a riordinare le agevolazioni di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46 ridenominando il fondo speciale rotativo ivi previsto in "Fondo per la crescita sostenibile" che si pone come obiettivo prioritario il finanziamento di programmi ed

interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese articolati su tre linee strategiche (comma 2):

1. la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

2. b) il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

3. c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero.

Al comma 3 si specifica che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le priorità e le forme di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Al comma 4 si istituiscono per ciascuna delle suddette finalità di cui al comma 1 delle apposite sezioni nell'ambito del Fondo.

Il comma 5 fa riferimento al comitato tecnico previsto dal comma 2 della legge 46/82 che continuerà a svolgere le proprie funzioni sino alla data del 31.12.2015 ma solo sulle attività e sui procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Il comma 6 prevede che i finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 potranno essere assistiti da garanzie reali e personali facendo salva, al contempo, la necessaria prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi.

Con i commi 7 e 8 ci si propone di consentire il reimpiego delle economie rinvenienti da interventi agevolativi in via di esaurimento o abrogati dal presente decreto per finanziare nuovi interventi in ambiti strategici della politica di incentivazione dell'attività imprenditoriale. L'afflusso di tali risorse al Fondo per l'innovazione tecnologica determinerebbe anche l'estensione alle stesse delle modalità di gestione particolarmente snelle proprie della contabilità speciale facendo al contempo salvi gli accantonamenti per le spese di funzionamento ove previsti.

Al comma 10 si propone infine di destinare al costituendo Fondo anche le risorse ex art. 1 comma 851 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e cioè quelle derivanti dai diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità, che attualmente confluiscono al c.d. "Fondo per l'innovazione", gestito dalla Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi. La proposta si giustifica nell'ottica di evitare la dispersione delle risorse in interventi di ridotta entità, concentrandole su pochi strumenti con una dotazione sufficiente per avere un reale impatto sulla realtà produttiva.

Il fondo sarà amministrato ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 con gestione fuori bilancio.

Articolo 2 (Credito di imposta per le nuove assunzioni di personale qualificato in attività di ricerca e sviluppo)

E' istituita presso il MISE, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione per la valutazione delle migliori pratiche a livello europeo in merito alle politiche pubbliche di sostegno alla spesa in ricerca e sviluppo pubblica e privata.

Articolo 3 (Monitoraggio, controlli, attività ispettiva)

Il comma 1 prevede che questo Ministero possa avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza per consentire di eseguire accertamenti ispettivi sulle iniziative agevolate con poteri di controllo più pregnanti di quelli propri delle ispezioni svolte con personale ministeriale. I commi 2 e 3 prevedono che il Nucleo possa avvalersi di tutte le basi dati necessarie a consentire una proficua operatività.

Il comma 4 individua i poteri operativi del Nucleo e stabilisce che le azioni vengono svolte senza oneri aggiuntivi.

In considerazione delle difficoltà di reperimento delle risorse per finanziare le attività di controllo sugli interventi agevolativi, l'articolo 6 prevede che tali attività siano finanziate a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 La disposizione è diretta a rendere più significative le valutazioni di efficacia contenute nella Relazione annuale sugli incentivi che il Governo è tenuto ogni anno a presentare alle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

A tal fine, si prevede la pre-determinazione di indicatori e parametri specificamente elaborati per ogni intervento, cui venga data adeguata e preventiva pubblicità. Si impone, necessariamente, un onere di collaborazione per le imprese beneficiarie degli interventi da sottoporre alla valutazione.

In una più ampia accezione di trasparenza e "controllo sociale" rientra la previsione del comma 3, che riguarda la pubblicazione dell'elenco dei progetti beneficiari delle agevolazioni.

Articolo 4 (Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni) La norma è tesa ad evitare eccessivi aggravii di oneri accessori a carico delle imprese destinatarie di provvedimenti di revoca che, a causa delle risorse non adeguate al carico di lavoro, vengono talora emessi dall'Amministrazione a distanza di anni dal verificarsi dei presupposti. A tal fine la norma prevede che le imprese, che devono restituire importi indebitamente percepiti, non siano tenute al pagamento dei relativi interessi per il quinquennio precedente l'emanazione del provvedimento di revoca. Il secondo comma detta disposizioni volte a concedere una moratoria di un anno alle imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi dal Ministero dello sviluppo economico. Tale intervento, coerente con l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2012 dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico con l'ABI e le associazioni imprenditoriali, si rende opportuno, nell'attuale contesto di grave crisi economica, al fine di non penalizzare imprese che hanno regolarmente portato a compimento i programmi di investimento agevolati e si trovano in una situazione di temporanea difficoltà nella restituzione delle rate di mutuo. La revoca del beneficio, prevista dalle disposizioni vigenti, determinerebbe in molte situazioni l'insolvenza della società.

Articolo 5 (Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa)

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo il comma 1 introduce due elementi fondamentali quali il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale e la nozione di crisi industriale complessa. Elementi che circoscrivono in modo puntuale le modalità di intervento ed il perimetro su cui insiste lo stesso, realizzando, attraverso il ricorso all'istanza della regione interessata, un programma di politica industriale nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà tra competenze Regionali e amministrazioni dello Stato.

Il comma 2 individua le finalità dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale orientandole sia verso misure di agevolazione agli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, sia alla riconversione e riqualificazione economica produttiva dei territori interessati.

La disposizione, inoltre, in coerenza con il principio di sussidiarietà e in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale, prevede anche il cofinanziamento regionale degli interventi contenuti nel progetto. Infine, le misure e le risorse del piano di promozione industriale, istituito con la legge 15 maggio 1989, n. 181, sono esclusivamente dedicate all'attuazione dei Progetti.

Il comma 3 prevede che i Progetti vengano adottati mediante la stipula di appositi accordi di programma che, per assicurare efficacia e tempestività all'intervento, costituiscono fonte regolamentare delle misure e degli strumenti definiti dal progetto. Il comma 4 prevede, ad ulteriore rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa di supporto all'attuazione del progetto, la costituzione di apposite conferenze di servizi; le opere funzionali all'intervento sono riconosciute indifferibili ed urgenti ai sensi della normativa di riferimento.

Il comma 5 permette l'applicazione del finanziamento agevolato su tutto il territorio nazionale fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria stabilite per i singoli territori.

Il comma 6 individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., quale soggetto responsabile della definizione ed attuazione dei progetti e si prevede una convenzione per disciplinare le attività della stessa. La disposizione di cui al comma 7 è volta a determinare le misure per il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale, mediante l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 8 assegna al Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di adottare, entro 60 giorni dalla entrata in vigore dal presente provvedimento, un decreto di definizione delle modalità di attuazione dei progetti. In particolare, al fine di assicurare flessibilità ed efficacia al progetto, si dispone che sia prevista la priorità di accesso agli strumenti agevolativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 9 stabilisce che all'attuazione degli interventi previsti dai Progetti si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dalle Amministrazioni partecipanti e, relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziare sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Il comma 10, prevede che le risorse destinate al finanziamento degli interventi sono quelle di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989 e vanno a confluire all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo al Fondo di cui all'articolo 2.

Il comma 11, infine, prevede che le risorse già impegnate a favore di Invitalia per l'attuazione degli interventi di reindustrializzazione vengono svincolate dalle precedenti estensioni del regime agevolativo disposti ai sensi dell'art. 73 della legge 289/2002 con gli articoli 145, comma 52, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 1, comma 268, della legge 20 dicembre 2004, n. 311; articolo 11, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e articolo 1 comma 30, legge 23 dicembre 2005, n. 266 per essere destinate all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo per le medesime finalità.

Articolo 6 (Semplificazione dei procedimenti agevolativi di "Industria 2015") Si prevede che i procedimenti agevolativi di "Industria 2015" sono regolamentati con decreti ministeriali che disciplinano prescrizioni tecniche e modalità applicative per i progetti di innovazione industriale di cui all'art. 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 7 (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi) In considerazione dell'attuale situazione di grave crisi economica e per consentire la chiusura positiva dei procedimenti relativi a programmi di investimento che siano stati portati a termine, il comma 1 prevede che le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'art. 1 del Decreto Legge 22 ottobre 92 n. 415 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Si prevedono al comma 2 modalità semplificate per accelerare la chiusura dei procedimenti, sia di revoca, con particolare riferimento ai programmi mai avviati, sia per i provvedimenti di concessione definitiva per i progetti conclusi positivamente. Il comma 3 al fine di determinare date certe di completamento degli investimenti oggetto dei contratti di programma stabilisce dei limiti alla possibilità di prorogare i termini e rimodulare le previsioni originarie dei Contratti oggetto di delibera CIPE. Tale limite fissa il periodo di proroga massimo ad un anno per la rimodulazione dei programmi e ad un ulteriore anno per l'ultimazione degli investimenti. Il successivo comma 4 prevede una eccezione alle proroghe consentite dal comma precedente nel caso in cui la proroga del termine di ultimazione degli investimenti dipenda dalla variazione del programma e dei soggetti proponenti.

Il comma 5 dispone la decadenza dalle agevolazioni previste nel caso di mancata presentazione del progetto esecutivo da parte dell'impresa, con riferimento a contratti di programma, la cui approvazione e finanziamento è stata già oggetto di delibera CIPE. Il comma 6 prevede la risoluzione dei contratti di programma già stipulati allorché non sia stata prodotta da parte dell'impresa la documentazione idonea a comprovare l'avvio degli investimenti e l'ottenimento delle

autorizzazioni a tale scopo necessarie, specificando le modalità della risoluzione anche con riferimento a contratti concernenti una pluralità di iniziative.

Il comma 7 introduce una disposizione volta a liberare risorse impegnate per iniziative di fatto mai avviate o comunque non utilmente completate. Si prevede a tal fine di agevolare la positiva definizione dei programmi correttamente realizzati, nonostante non siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati in termini di occupazione aggiuntiva. Si è pertanto inserita una previsione che attenua la rigidità delle clausole contrattuali in tema di scostamento dell'obiettivo occupazionale.

Il comma 8 introduce la necessità di revocare le iniziative non ancora avviate e fissare un termine perentorio di 18 mesi per il completamento di quelle già in corso e di ulteriori sei mesi – non più prorogabili – per la presentazione della documentazione finale di spesa.

Il comma 9 dispone l'erogazione in un'unica soluzione di un contributo in conto interessi in favore delle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che hanno realizzato mercati agroalimentari all'ingrosso anche nel caso in cui la società

- a causa delle difficoltà finanziarie - risulti morosa per la restituzione delle rate.

Il comma 10 fissa le modalità di erogazione del contributo di cui al comma precedente. Il comma 11 disciplina l'eccezionale sospensione, su disposizione del Ministro, dei termini di ultimazione dei programmi agevolati in presenza di condizione di particolare gravità sotto il profilo economico finanziario.

Articolo 8 (Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI)

L'articolo detta disposizioni volte a consentire l'utilizzo, per le finalità del Fondo per la crescita sostenibile, delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito dall'art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.

Le risorse del FRI, pari a 6 miliardi di euro, sono destinate alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese, a fronte dei quali il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde a Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. il differenziale tra il tasso stabilito con proprio decreto ed il tasso agevolato.

Circa 2 miliardi delle suddette risorse risultano attualmente non utilizzate. La norma in esame prevede, pertanto, la ricognizione delle suddette risorse non utilizzate e la ripartizione delle stesse a favore degli interventi attuativi del presente riordino, introducendo, altresì, modifiche nelle modalità di utilizzazione del FRI. Il comma 1 dispone che Cassa Depositi e Prestiti possa concedere, a valere sulle risorse del FRI, in alternativa al già previsto finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, commi 354 e seguenti della legge 311/2004, un finanziamento al tasso d'interesse sulle somme erogate in anticipazione determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 358 della citata legge. In tale ultima ipotesi, le Amministrazioni titolari dei regimi di aiuto che accedono al FRI, concedono alle imprese beneficiarie un contributo in conto interessi a valere sulle proprie risorse.

Il comma 2 prevede l'utilizzazione del FRI per i programmi e gli interventi destinatari del fondo per la crescita sostenibile.

Il comma 3 definisce le risorse inutilizzate dal FRI, con riferimento al 31 dicembre 2012 e, successivamente, al 31 dicembre di ciascun anno.

Il comma 4 affida ad un decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, la determinazione del meccanismo per la ricognizione delle risorse del FRI non utilizzate.

Il comma 5 opera l'abrogazione di alcune norme incompatibili con il sistema ora delineato.

Il comma 6, infine, stabilisce l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 9 (Potenziamento della rete degli incubatori per imprese produttive ed ulteriori disposizioni finanziarie) Gli incubatori di impresa sono centri integrati di sviluppo dell'imprenditorialità che sostengono l'avvio e lo sviluppo delle imprese nei primi anni di attività attraverso l'offerta di: a) pacchetto logistico comprendente spazi e servizi comuni; b) servizi di consulenza specialistica per l'evoluzione del business; c) supporto dello sviluppo in ambito commerciale e industriale.

Le imprese incubate operano principalmente nei settori ICT, terziario avanzato e servizi alle imprese con una significativa presenza di realtà a elevato contenuto innovativo. La disposizione persegue l'obiettivo del rafforzamento infrastrutturale della Rete degli incubatori di attività produttiva, realizzata e gestita, in proprio e per conto terzi, da parte dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalias. p.a.

Essa integra la disposizione della L.80/05, che ha disposto la destinazione di 10 M€ per la realizzazione di nuovi incubatori di impresa, orientando le finalità dello stanziamento alla riqualificazione, ristrutturazione ed adeguamento tecnologico degli incubatori per imprese esistenti.

L'intera Rete degli incubatori, la più vasta a livello europeo, attualmente mette a disposizione al sistema delle imprese oltre 100.000 mq di spazi localizzativi di cui ne risulta occupato circa il 50%.

Sono stati realizzati, ma ancora in fase di avvio delle attività, 5 centri, per ulteriori 18.000 mq di spazi localizzativi e sono da realizzare 4 ulteriori incubatori. Al 30 aprile 2012 sono quindi operativi 26 incubatori nei quali sono presenti oltre 300 imprese che occupano ca. 2.400 addetti.

A fronte di questa significativa disponibilità di infrastrutture e del dato che indica che gli incubatori più vecchi hanno tassi di saturazione inferiori alla media, si rende opportuno, attraverso l'allargamento della destinazione funzionale delle risorse stanziata, fare fronte al prolungato periodo di attività di gran parte delle strutture e provvedere alle esigenze di

potenziamento tecnologico (banda larga, cloud computing, produzione energetica da fonti alternative, portal market share, technological market-place, etc.) e di adeguamento infrastrutturale (efficientamento energetico, risparmio energetico, ottimizzazione degli spazi, etc.), finalizzate a garantire alle imprese localizzate strutture competitive al pari di quelle presenti nel network europeo E.B.N. (European BIC Network).

Da tali azioni, oltre al rilevante impatto in termini di servizi generati dall'infrastruttura costituita dalla Rete degli Incubatori, discenderebbe un significativo, prevedibile, effetto anche in termini di contenimento dei costi e rafforzamento degli effetti esterni (di contesto) positivi per le imprese incubate.

Le risorse di cui sopra – destinate, con l'art. 83 della L. 289/2002, quale concorso dello Stato agli oneri degli interessi derivanti dai mutui che Sviluppo Italia può contrarre sul mercato, o derivate dall'emissione di prestiti obbligazionari della medesima Sviluppo Italia per assicurare il finanziamento degli interventi a titolo di mutuo agevolato di cui ai titoli I e II del D.Lgs. 185/2000 - sono state trasferite all'Agenzia in data 27 novembre 2003.

La norma contiene le ulteriori disposizioni finanziarie necessarie al completamento del progetto di riforma.

Il comma 1 destina alle imprese innovative di cui alla legge 388/2000 le residue disponibilità del fondo per l'efficienza energetica previsto dall'art. 4 del decreto legge n. 40 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Il comma 2 stabilisce l'acquisizione al bilancio dello Stato delle disponibilità del fondo previsto dall'art. 1 della legge n. 49/85 (fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione denominato Foncooper) residuante dalle domande già presentate, con il corrispondente incremento del Fondo previsto dal titolo II della medesima legge.

Il comma 3 consente l'utilizzazione per le iniziative a favore delle PMI delle somme assegnate al Ministero dello sviluppo economico la cui gestione non sia stata assunta dalle regioni ai sensi del decreto legislativo di devoluzione delle competenze, n. 112/1988, previo accordo con le regioni interessate.

CAPO II - MISURE PER RAFFORZARE LA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Articolo 10 (Compensazioni Crediti fiscali e versamenti IVA)

L'art. 10, comma 1 lett. b) del Decreto legge 01/07/2009 n. 78 aveva previsto l'elevazione dell'importo relativo alle compensazioni dei crediti mediante un decreto attuativo peraltro finora mai adottato. La norma pone pertanto un termine per la sua emanazione di 60 giorni al fine di garantire l'operatività della prevista misura per le imprese.

Articolo 10 (Compensazioni crediti fiscali e versamenti IVA)

La situazione finanziaria delle società è spesso messa in difficoltà anche dal ritardo col quale vengono erogati i rimborsi vantati nei confronti dell'erario, come ad esempio quelli per crediti Iva e Ires. Oggi sono sempre più comuni situazioni in cui i crediti col fisco vengono corrisposti alle imprese anche con 2 anni di ritardo. La misura innalza dagli attuali 516 mila euro a 700 mila euro la soglia di compensazione tra i crediti di un'impresa e i debiti nei confronti di diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail) dando immediato sollievo ad una vastissima platea di imprese in termini di riduzione delle tensioni finanziarie sulla liquidità e di più agevole rapporto con la Pubblica amministrazione. La norma accelera l'emanazione del successivo decreto ministeriale, peraltro già previsto in una precedente norma e mai attuato. L'intervento non dovrebbe comportare nuovi o maggiori oneri in quanto si limita ad accelerare una previsione di spesa già prevista in precedente norma che avrebbe dovuto contenere la relativa copertura.

Si innalzano altresì le soglie di fatturato al di sotto delle quali i prestatori di servizio e i contribuenti che commercializzano prodotti possono accedere alla contabilità semplificata, consentendo in tal modo a un più ampio bacino di imprese di poter versare trimestralmente – anziché mensilmente – l'IVA, con importanti benefici in termini di semplificazione nella gestione d'azienda. La norma secondo il MEF comporta oneri per la finanza pubblica per 220 milioni nel solo 2012 a causa degli spostamenti dei flussi di cassa. Il MEF è quindi contrario alla norma.

CAPO III – NUOVI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER LE PMI

Articolo 11 (Strumenti di finanziamento per le PMI)

Le disposizioni contenute nell'articolo intendono semplificare ed integrare l'attuale ordinamento degli strumenti per il finanziamento dell'attività d'impresa, consentendo in particolare la sollecitazione del mercato monetario e finanziario da parte di emittenti finora esclusi, come le imprese non quotate, medie e piccole, ampliando infine le opportunità di investimento degli operatori istituzionali nell'economia nazionale. I beneficiari, definiti dal comma 1, sono le società di capitali emittenti titoli di capitale o di debito quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, le società non emittenti titoli di capitale o di debito quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione diverse dalle imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, 6 maggio 2003, nonché le imprese medie e piccole ai sensi della predetta raccomandazione.

Quei beneficiari che non hanno ancora acquisito una classe di rischio all'emissione di titoli da parte di una società di rating che abbia i requisiti di professionalità ex art 2 co. 5 L n. 130 del 30 Aprile 1999 potranno emettere cambiali finanziarie e obbligazioni subordinatamente alla presenza di specifici requisiti. Il primo di essi è l'assistenza da parte di uno Sponsor che collabora con l'emittente per la emissione dei titoli; il secondo consiste nell'avere l'ultimo bilancio assoggettato a revisione contabile da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili; il terzo prevede che le cambiali finanziarie e le obbligazioni devono essere emesse e sottoscritte a favore di - nonché circolare esclusivamente tra - investitori qualificati, non soci, ex art. 100 lett. a) D. Lgs. n. 58 del 24 Febbraio 1998.

L'obiettivo del provvedimento è quello di allineare le opportunità finanziarie del sistema nazionale a quelle offerte dai più avanzati sistemi industriali e finanziari europei. L'introduzione della nuova regolamentazione Basilea III determina un prolungato periodo di razionamento del credito all'economia. Il mutamento delle regole di "welfare", con il passaggio a sistemi previdenziali contributivi, preme per un aumento strutturale della propensione al risparmio a fini pensionistici integrativi, con domanda d'investimento correlata. Con le seguenti norme si mira ad aprire un circuito d'intermediazione diretto tra risparmio ed investimento, per indirizzare stabilmente parte delle risorse raccolte a lungo termine (previdenza, accumulazione, investimento) verso il sistema produttivo delle PMI nazionali.

Al comma 2 si prevede la possibilità da parte delle società di cui al comma 1 di poter emettere cambiali finanziarie quali strumenti di finanziamento alternativi ai normali canali di approvvigionamento di capitale circolante.

Questo strumento, previsto nel nostro ordinamento dalla legge n. 43 del 13 Gennaio 1994, viene snellito ed avvicinato alla carta commerciale, strumento largamente in uso sui mercati finanziari internazionali. L'obiettivo è di consentire il finanziamento del capitale circolante con scadenze comprese tra 30 giorni e 18 mesi fino al concorso della copertura dell'attivo corrente dell'impresa.

Il comma 2 prevede anche l'introduzione di un art. 1 bis alla legge n. 43 del 13 gennaio 1994 che consente la dematerializzazione delle stesse cambiali in quanto fino ad oggi tale strumento doveva essere solo cartaceo. Si cerca in tal modo di incrementare la loro diffusione in quanto sui mercati vengono scambiati per la quasi totalità titoli dematerializzati. Le società, per l'emissione di titoli dematerializzati, possono esclusivamente avvalersi di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari attraverso tempi e modalità descritti nell'articolo. Le cambiali in questione, per renderne sempre più diffuso l'utilizzo, si intendono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo. Il comma 3 prevede una modifica del trattamento fiscale per i prestiti obbligazionari. In particolare si rendono deducibili gli interessi su tali titoli uniformando il trattamento fiscale fra emittenti di cui al comma 1 nel caso di titoli sottoscritti da investitori qualificati non soci per evitare abusi e arbitraggi fiscali. Inoltre, al fine rendere efficiente anche per gli investitori stranieri la possibilità di sottoscrivere le obbligazioni, allineando la nostra normativa a quella dei principali paesi comunitari, si estende l'esenzione da ritenuta, che il D.Lgs. 239/1996 prevede per le obbligazioni emesse dai cd. "grandi emittenti" (banche e società quotate), anche alle obbligazioni emesse da società di cui al comma 1. Per gli investitori esteri inoltre il trattamento fiscale è chiaro e già sperimentato, limitando le riluttanze ad investire in situazioni di elevata incertezza (o singolarità) di regole. Il trattamento fiscale della cambiale finanziaria è uniformato a quello delle obbligazioni societarie. In tal modo si rende neutrale la scelta fra diverse tipologie di strumenti di credito: obbligazioni, cambiali finanziarie e prestiti bancari. Al comma 4 si definiscono in maniera più puntuale le caratteristiche e i compiti dello Sponsor di cui al comma 1.

Lo Sponsor, infatti, assisterà l'emittente nella procedura di emissione dei titoli con tre principali compiti: a) supporterà l'emittente nella fase di emissione e di collocamento, nonché di eventuale ammissione a quotazione dei titoli; b) manterrà nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente ed il 2% del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alle quote anzidette; c) faciliterà la liquidità degli scambi sui titoli per tutta la durata dell'emissione. Il ruolo dello Sponsor in pratica è quello di avvicinare con maggiore facilità gli investitori esteri alle opportunità di mercato italiano, utilizzando la leva della esperienza bancaria o delle imprese di investimento che affiancano le società. Il compito dello sponsor, inoltre, innova il rapporto banca/impresa in Italia, al di là del contesto di multi-affidamento e della pura gestione dell'intermediazione denaro. Al ruolo di sponsor sono anche ammessi soggetti dell'industria finanziaria e della gestione del risparmio, in modo da ampliare l'offerta per le imprese e da accrescere la concorrenza sul nuovo mercato delle emissioni societarie.

Il mercato potenziale a cui si rivolge la norma è ampio, rappresentato dal cd. "quarto capitalismo" italiano. Il campione Mediobanca, che presenta caratteristiche simili a quelle individuate dal provvedimento, ad esempio è composto da circa 4.000 imprese (società o gruppi) con fatturato superiore ai € 10 milioni. Ipotesi prudenziali conducono ad immaginare emissioni a regime per € 20-30 miliardi. a cui corrisponderebbe un parallelo rilascio di prestiti bancari, liberando capitale regolamentare a beneficio di altri prenditori.

Con il comma 5 viene data la possibilità alle società di cui al comma 1 di emettere obbligazioni con clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione purché con scadenza uguale o superiore a 60 mesi.

La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell'impresa emittente e a tal proposito, il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo), non può essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente.

La norma consente un rafforzamento del capitale senza intaccare l'equilibrio societario e proprietario. Con gli ibridi di capitale la patrimonializzazione può essere rafforzata senza diluizione delle quote proprietarie, mantenendo coesione e determinazione dell'assetto di comando aziendale.

La società emittente titoli ibridi di capitale si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte variabile del corrispettivo). Tale somma, calcolata sull'utile ante imposte, non può essere superiore a tale utile ed è proporzionata al rapporto tra obbligazioni partecipative subordinate in circolazione e capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili all'ultimo bilancio approvato. Nel conto dei profitti e

delle perdite della società emittente, la predetta somma costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza.

La clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale.

Le eventuali sopravvenienze attive derivanti dalla conversione di crediti bancari in titoli ibridi di capitale non costituisce reddito imponibile d'impresa a fini d'imposta. Il comma 6 rimanda ad un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze la definizione di ulteriori modalità attuative del presente articolo.

Le disposizioni al presente articolo non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le imprese infatti emetteranno titoli, avvalendosi delle presenti norme, se avranno vantaggi rispetto all'indebitamento bancario. I tassi tra i due mercati pertanto convergeranno.

CAPO IV (MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI)

Articolo 12 (Revisione della legge fallimentare e del codice dei contratti pubblici) La proposta è volta a migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare, superando le criticità emerse in sede applicativa e promuovendo l'emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell'imprenditore. In linea con i principi ispiratori delle recenti riforme della disciplina fallimentare, l'opzione di fondo che orienta l'intervento è quella di incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi, piuttosto che quella di assoggettarla a misure di controllo esterno che la rilevino.

In particolare, i più gravi disincentivi al tempestivo accesso delle imprese in crisi alle procedure di concordato preventivo e ai procedimenti di omologazione degli accordi di ristrutturazione possono essere così riassunti: l'insufficiente protezione del debitore durante la preparazione del piano di ristrutturazione; le criticità connesse al finanziamento dell'attività del debitore durante la preparazione del piano o la negoziazione dell'accordo (c.d. finanza interinale); la mancanza di una disciplina specifica che faciliti il concordato con continuità aziendale, soprattutto prevedendo la continuazione dei contratti in corso; l'assenza di una specifica disciplina dei requisiti di indipendenza del professionista attestatore nominato dal debitore, di cui all'articolo 67, lettera d), che trova applicazione anche in caso di concordato preventivo ed accordo di ristrutturazione; l'operatività della causa di scioglimento per perdita del capitale e degli obblighi di capitalizzazione anche nel corso del procedimento per l'omologazione del concordato preventivo non finalizzato alla liquidazione e, soprattutto, del procedimento per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Questi, in sintesi, i tratti salienti degli interventi approntati al fine di superare le criticità rilevate.

Indipendenza del professionista ed esenzione da revocatoria. Con le modifiche di cui alla lettera a) dell'articolato si sostituisce la lettera d) del terzo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare prescrivendo, anche mediante il rinvio alle cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci (art. 2399 c.c.), che il professionista designato dal debitore deve essere indipendente, cioè non deve essere legato a quest'ultimo da rapporti personali o di lavoro e, più in generale, non deve nutrire alcun interesse all'operazione di risanamento (in tal modo rimarcando la necessaria autonomia del professionista anche dai creditori). Si integra poi la lettera e) del terzo comma dell'articolo 67 prevedendo espressamente il non assoggettamento all'azione revocatoria fallimentare degli atti, pagamenti e garanzie legalmente poste in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso per concordato preventivo e anche prima dell'ammissione alla procedura: la norma deve essere letta congiuntamente al nuovo ultimo comma dell'articolo 161 (punto 4 della lettera b) dell'articolato), che prevede la prededucibilità dei crediti dei terzi sorti da atti di straordinaria ed ordinaria amministrazione legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso; lo scopo della norma è quello di promuovere la continuazione aziendale, incentivando i terzi a contrarre con l'impresa in crisi.

Domanda di concordato anticipata e atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Con la lettera b) dell'articolato si dà all'imprenditore, sul modello del chapter 11 del Bankruptcy code americano, la facoltà di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente alla stessa la proposta, il piano e l'ulteriore documentazione richiesta dal secondo e terzo comma dell'articolo 161. Al momento del deposito del ricorso è il giudice che assegna al debitore un termine, compreso tra sessanta e cento venti giorni, per integrare il ricorso. In questo modo si consente al debitore di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di concordato e si impedisce che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi sino a generare un vero e proprio stato di insolvenza. Gli effetti protettivi del patrimonio sono mantenuti anche qualora il debitore, in luogo della proposta e del piano, presenti domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione raggiunto con i creditori (facilitato dalla maggior forza negoziale di cui l'imprenditore dispone proprio grazie agli effetti prodotti dal deposito della domanda di concordato). Si precisa, inoltre, che il debitore può, anche prima del provvedimento di apertura della procedura di concordato, compiere gli atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione del Tribunale, anche quelli di straordinaria amministrazione, con conseguente prededucibilità dei crediti dei terzi sorti a seguito del regolare compimento di tali atti. In tal modo si spingono i terzi a contrarre con l'imprenditore in concordato, promuovendo la prosecuzione dell'attività produttiva.

Effetti della domanda di concordato rispetto ai terzi. Con le lettere c) e h) dell'articolato si risolve l'attuale difetto di coordinamento tra l'articolo 168 e l'articolo 184 L.F. in punto di estensione soggettiva degli effetti del concordato. Il

contrasto e' risolto prevedendo al quinto comma dell'art. 161 la pubblicazione obbligatoria e ex officio della domanda per concordato preventivo, ivi compresa quella anticipata, e individuando nel momento della suddetta pubblicazione il confine tra creditori concorsuali e non. Il periodo aggiunto all'ultimo comma dell'art. 168 dispone, poi, l'inefficacia rispetto ai creditori concordatari delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni antecedenti al deposito della domanda di concordato, disinnescando la corsa dei creditori dell'imprenditore in crisi a costituirsi cause di prelazione, spesso causa del mancato raggiungimento di soluzioni negoziali di risanamento.

Contratti in corso di esecuzione. Con la lettera d) dell'articolato si introduce nel sistema del concordato preventivo una disciplina dei contratti in corso di esecuzione, finora assente. In particolare si prevede che, previa autorizzazione del Tribunale, il debitore può sciogliersi dai contratti in corso qualora ciò facilita la risoluzione della crisi: e' tipico il caso in cui l'imprenditore in crisi si espone a maggiori costi rispettando l'impegno negoziale assunto che non sottraendosi ad esso e risarcendo la controparte per i danni subiti. Il terzo contraente del debitore in crisi avrà diritto ad un indennizzo la cui misura e' parametrata, in conformità alle scelte adottate nella vigente disciplina inglese e francese, al risarcimento del danno da inadempimento. Tale credito e', diversamente da quanto accade per i crediti di cui agli artt. 72 ss. L.F., attratto nel regime del concorso tra i creditori. La facoltà di scioglimento e' preclusa per i rapporti di lavoro subordinato, di locazione e fondati su contratto preliminare di compravendita d'immobile abitativo trascritto.

Accordi di ristrutturazione. Con la lettera e) dell'articolato si modifica l'art. 182 bis in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, prevedendo, in particolare, l'obbligo dell'integrale anziché del regolare pagamento dei creditori estranei, i quali sono assoggettati ad una moratoria legale di cento venti giorni dall'omologazione, ove titolari di crediti scaduti a quella data, e dalla scadenza, se successiva. In questo modo si consente al debitore in crisi di poter beneficiare del c.d. scaduto fisiologico. Simmetricamente con la scelta adottata nel sesto comma dell'art. 161, si consente al debitore che ha depositato una proposta di accordo ai sensi del sesto comma dell'art. 182 bis non solo di depositare un accordo diverso da quello annunciato nella proposta, ma anche di presentare una domanda di concordato preventivo, anche anticipata, conservando gli effetti protettivi già prodottisi.

Finanza interinale. Con la lettera f) dell'articolato si interviene per risolvere una delle criticità del sistema vigente che maggiormente impedisce la tempestiva risoluzione delle crisi di impresa. Si tratta della sostanziale inesistenza di un mercato della finanza interinale dovuta, soprattutto, alla circostanza che i finanziatori non possono sapere se il loro credito godrà o meno del beneficio della prededuzione sino ad un momento molto avanzato del procedimento di ristrutturazione. L'intervento e' ispirato ai first day orders del Bankruptcy code statunitense e consiste nel riconoscere al debitore che ha depositato una domanda ex artt. 161, primo o sesto comma, e 182 bis, primo o sesto comma, la facoltà di richiedere subito al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili e a pagare i fornitori anteriori le cui prestazioni siano funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa. La richiesta di autorizzazione può riguardare anche rapporti di finanziamento non ancora oggetto di trattative. Il Tribunale accorda o meno la predetta autorizzazione sulla base delle risultanze della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lettera d), che il debitore deve produrre, e, ove occorra, assunte sommarie informazioni. I finanziamenti e i pagamenti possono essere autorizzati sempre che siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori concorsuali (in tal modo si ribadisce che la continuità aziendale non e' un valore in se', ma soltanto in quanto strumentale alla soddisfazione dell'interesse del ceto creditorio). In costanza di procedimento per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione l'autorizzazione al pagamento di crediti anteriori provoca l'esorazione dall'azione revocatoria fallimentare.

Perdita del capitale della società in crisi. Sempre con la lettera f) dell'articolato si introduce un importante incentivo alla risoluzione delle situazioni di crisi di impresa, rappresentato dalla non operatività in costanza dei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione degli obblighi di capitalizzazione della società in perdita e, soprattutto, della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale. La norma recepisce un orientamento interpretativo diffuso in tema di concordato preventivo (per la verità formatosi soprattutto con riguardo al concordato liquidatorio piuttosto che rispetto a quello con continuità aziendale) ma lo estende anche al procedimento di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis, commi primo e sesto. Naturalmente, al momento dell'omologazione gli obblighi di capitalizzazione saranno evasi proprio per effetto del piano o dell'accordo di ristrutturazione.

Concordato con continuità aziendale. Con la lettera h) dell'articolato si introduce una disciplina di favore per i piani di concordato preventivo finalizzati alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Si riconosce al debitore la possibilità di prevedere nel piano una moratoria sino ad un anno per il pagamento dei creditori muniti di cause legittime di prelazione e si esclude la risoluzione dei contratti pendenti a causa dell'ammissione alla procedura di concordato e nonostante l'esistenza di patti contrari (l'inefficacia riguarderà evidentemente anche i patti che fanno assurgere a causa risolutiva del rapporto contrattuale il mero deposito della domanda di concordato, almeno sino al momento della produzione del piano). Viene espressamente previsto che l'ammissione alla procedura di concordato con continuità non impedisce la continuazione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, purché un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 lettera d) attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento dell'impresa. In deroga alle regole di esclusione di cui all'art. 38 del codice dei contratti pubblici, si prevede inoltre che l'impresa in concordato con continuità può partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, purché presenti in gara una relazione di un professionista indipendente sulla propria capacità di adempimento e sempre che, a garanzia degli interessi della stazione appaltante, il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 codice contratti pubblici e, ove partecipi in ATI con altre imprese in bonis, non rivesta il ruolo di mandatario.

Sanzione penale. Con la lettera l) dell'articolato è stata inserita una norma penale volta ad incriminare il professionista, designato dal debitore, che nel corpo delle relazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182 bis, 182 quinquies e 186 bis, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti. E' previsto un aumento di pena per i casi in cui il professionista adotti tali condotte omissive e commissive per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri ovvero se tali comportamenti cagionino un danno ai creditori. La sanzione penale prevista è necessaria per saldare i meccanismi di tutela e bilanciare adeguatamente il ruolo centrale riconosciuto al professionista attestatore nell'intero intervento normativo. Peraltro, tale soluzione si impone per evitare asimmetrie irragionevoli, in ottica costituzionale, rispetto alla rilevanza penale della condotta dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile che "rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore", a norma dell'articolo 19, secondo comma, della legge n. 3 del 2012. La nuova disciplina trova applicazione ai procedimenti di concordato preventivo e di omologazione di accordi di ristrutturazione introdotti a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nonché ai piani di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) elaborati successivamente al predetto termine.

CAPO V – MISURE PER LO SVILUPPO E IL RAFFORZAMENTO DEL SETTORE ENERGETICO

Articolo 13 (Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti) Si propone una modifica del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 " Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" ed in particolare dell'articolo 33 recante disposizioni in materia di biocarburanti. Si prevedono misure di razionalizzazione della filiera di produzione dei biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti, tese a favorire una maggiore incisività del sistema produttivo e di trasformazione nazionale e comunitario, rispetto ai prodotti finiti importati, tal quale, da Paesi extra-Comunitari ed a limitare gli effetti negativi su altri comparti industriali che utilizzano le stesse materie prime.

In particolare, al comma 1, si prevede una modifica del comma 4 del predetto articolo 33, al fine di permettere ai produttori di biocarburanti nazionali e comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione (da materie cellulosiche e ligno-cellulosiche ed alghe), e per un periodo di tempo limitato al 31 dicembre 2014, in correlazione alla prevista revisione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Infatti, per il caso degli incentivi sui biocarburanti prodotti nella UE o immessi in consumo fuori rete e miscelati al 25% con il combustibile fossile, l'incentivo passa dal 10% al 20%: occorrono quindi agli operatori solo 8 Giga calorie, invece delle previste 9, per ottenere un certificato di immissione in consumo di biocarburanti per il rispetto dell'obbligo di miscelazione.

La provenienza della materia prima dalla filiera nazionale e europea, insieme alla previsione di trasformazione e produzione dei biocarburanti in impianti di produzione dislocati sull'intero territorio europeo, dovrebbe consentire una maggiore riduzione delle emissioni di CO2 per unità di biocarburante e riportare alla giusta concorrenza un mercato fortemente distorto da una concorrenza sleale di importazione da Paesi extra UE.

Quindi, al comma 2, si modifica il comma 5 del predetto articolo 33, che disciplina il riconoscimento di una premialità doppia, (c.d. "double counting"), di cui usufruiscono determinate categorie di materie prime, rifiuti e sottoprodotti utilizzate per la produzione di biocarburanti.

A tal fine, si chiarisce meglio la definizione di "rifiuti e sottoprodotti" ai fini del "double counting", chiarendo che possono essere utilizzati solo quei "rifiuti e sottoprodotti" che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici. Si chiarisce, poi, che la loro provenienza e trasformazione in biocarburanti debba essere esclusivamente, per entrambe le tipologie, nazionale e comunitaria, al fine di impedire una massiccia importazione di rifiuti e sottoprodotti extra UE, senza le garanzie di definizione, individuazione e tracciabilità assicurate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per favorire, poi, la filiera produttiva nazionale che appare all'avanguardia mondiale, per i biocarburanti derivanti da materiali lignocellulosici, si chiarisce che non vi sono limiti di impiego ai fini del "double counting" anche se vengono prodotti a partire da rifiuti o sottoprodotti lignocellulosici.

Al comma 3, si aggiungono alcuni comma al comma 5 del predetto articolo 33. In particolare si introducono:

- il comma 5-bis, per evitare vuoti legislativi e per consentire agli operatori di dar seguito ad eventuali contratti già sottoscritti, prevede che le precedenti disposizioni rimangano in vigore fino al 30 giugno 2012;
- il comma 5-ter, fa un elenco esclusivo di sottoprodotti utilizzabili, a partire dal 1 luglio 2012, ai fini del "double counting", che risolve la problematica interpretativa sulla ammissibilità o meno di alcune tipologie di sottoprodotti;
- il comma 5-quater, prevede che il predetto elenco possa essere modificato delineandone la tempistica attuativa con un decreto interministeriale (MISE, MIPAAF e MATTM);

- il comma 5-quinquies, ai fini di uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti rinnovabili per il raggiungimento del target del 17%, analogamente a quanto disposto da altri Paesi Comunitari (ad esempio Francia e Danimarca), pone un tetto del 10% alla possibilità per gli operatori petroliferi di coprire l'obbligo di miscelazione dei biocarburanti attraverso l'impiego di rifiuti e sottoprodotti. L'attuale riconoscimento di una premialità doppia, di cui essi usufruiscono, infatti, risulta troppo favorevole e spiazzata tutte le altre modalità di copertura. Ciò renderebbe non equilibrato il contributo delle diverse fonti rinnovabili al raggiungimento del target nazionale del 17% al 2020. Tale "valore doppio", infatti, ai sensi della direttiva 2009/28/CE, mentre vale per raggiungere il target settoriale dei trasporti (10% al 2020), non vale ai fini del target complessivo sopra richiamato. Ciò costringerebbe il nostro Paese a coprire la parte mancante con le altre fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico, etc.), con aggravii di costi per i cittadini. Si evidenzia, inoltre, che un sistema troppo vantaggioso senza alcun limite di utilizzo, potrebbe facilmente innescare meccanismi fraudolenti di difficile controllo e potrebbe rappresentare un ostacolo allo sviluppo dei biocarburanti di seconda generazione (da materie cellulosiche e ligno-cellulosiche ed alghe) su cui il nostro Paese sta investendo con buone prospettive;
- il comma 5-sexies, attribuisce, a partire dal 1 gennaio 2013, al Ministero dello sviluppo economico le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti che sono svolte fino al 31 dicembre 2012 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico si avvale del Gestore dei servizi energetici S.p.A. e di un comitato tecnico consultivo interministeriale. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma al contrario una riduzione dei costi della pubblica amministrazione. Infatti nulla viene innovato per quanto riguarda le sanzioni amministrative in caso di inadempienza, che sono versate al bilancio dello Stato; gli oneri gestionali per le attività che prima erano svolte dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e quindi a carico del bilancio dello Stato, ora invece vengono posti a carico dei soggetti che ai sensi di legge sono obbligati ad immettere in consumo una quota percentuale di biocarburanti (compagnie petrolifere), con entità e modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici –

GSE, da definire con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri gestionali del GSE sono comunque limitati, essendo relativi all'aggiornamento del software di gestione delle certificazioni e ad alcune unità di personale per la gestione delle certificazioni, e al funzionamento del Comitato interministeriale e non sono evidentemente tali da incidere sui bilanci delle società petrolifere, che già ora riversano in ogni caso sul prezzo finale dei carburanti gli oneri derivanti dagli obblighi comunitari di loro miscelazione con i più costosi biocarburanti, con una incidenza di pochi millesimi di euro al litro. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è d'accordo con la formulazione dell'intero articolo.

- il comma 5-septies, razionalizza la gestione dei controlli eliminando la previsione di oneri aggiuntivi a carico degli operatori economici che già sono controllati attraverso quanto previsto dal Decreto Ministeriale 23 gennaio 2012 sul sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi. Si prevede anche il coordinamento tra il Gestore dei servizi energetici S.p.A. con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli operatori.

I commi da 4 a 6 attribuiscono, a partire dall'entrata in vigore del decreto, al Ministero dello sviluppo economico, la competenza a rilasciare l'autorizzazione a tutti i soggetti che intendono importare biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, sentita l'Agenzia delle Dogane. Il Ministero dello sviluppo economico farà fronte alla competenza autorizzativa e alla pubblicazione sul sito internet dell'elenco delle autorizzazioni mediante le ordinarie risorse di personale.

Tale introduzione è motivata dall'attuale crescita delle importazioni di biocarburanti da paesi extra comunitari, i quali spesso sono prodotti senza adottare i necessari standard ambientali e sociali, e quindi a costi minori, realizzando pertanto una distorsione di mercato con i prodotti realizzati in impianti di produzione europea, dove sono in vigore precise normative di carattere ambientale e per la tutela sociale. Al fine di evitare tale distorsione di mercato, in sede di autorizzazione viene verificato il rispetto di tali normative nel paese di produzione.

La misura prevista non introduce alcun ostacolo alle importazioni di biocarburanti da paesi extra comunitari, ma un sistema di autorizzazione in grado di assicurare un controllo ed una tracciabilità delle importazioni che consenta di ripristinare condizioni di mercato concorrenziale in linea con i principi nazionali, comunitari ed internazionali di libero mercato.

Articolo 14 (Misure in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi) La norma dispone che siano fatti salvi i procedimenti concessori (in materia di idrocarburi off-shore) che erano in corso alla data di entrata in vigore del cosiddetto “correttivo ambientale” (D.Lgs. 128, luglio 2010); la norma sblocca 4,5 miliardi di investimenti in 8 progetti di sviluppo di giacimenti già individuati e perforati ma non ancora messi in produzione, altrimenti destinati a restare improduttivi con oneri a carico dello Stato, evitando inoltre richieste di risarcimento da parte delle imprese allo Stato italiano per la revoca degli affidamenti fatta ad investimenti in corso.

Articolo 15 (Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero) La norma riportata al comma 1 si rende necessaria in quanto il soggetto che si rende garante e che paga l'accisa è identificabile come il proprietario della merce, mentre il titolare del deposito fiscale, responsabile in solido con il proprietario della merce, essendo parte terza nel rapporto che l'amministrazione fiscale istituisce direttamente con un altro soggetto, si trova nella condizione di subire eventuali comportamenti non diligenti da parte del proprietario della merce e nella impossibilità di prevenire tale rischio.

La responsabilità solidale del titolare del deposito fiscale costituisce pertanto un onere che nulla aggiunge all'interesse erariale, già tutelato dalla garanzia rilasciata dal proprietario della merce.

L'attività degli operatori indipendenti si configura come un'attività di logistica nell'ambito della quale viene offerto un servizio di stoccaggio e movimentazione a terzi, i quali immettono il prodotto sul mercato interno, e come tali già impegnati al pagamento dell'accisa con le modalità previste dalla legge.

Nell'ambito dello stesso deposito fiscale, adibito a stoccaggio conto terzi, inoltre operano diversi soggetti, i quali si possono vedere penalizzati dal comportamento negligente di un altro soggetto, senza potere minimamente influire su tale comportamento.

La norma non comporta oneri al bilancio dello Stato ed ha ricevuto il parere favorevole dell'Agenzia delle dogane.

La modifica riportata al comma 2 si rende necessaria al fine di ripristinare quanto previsto dalla normativa previgente che prevedeva che l'adeguamento alle prescrizioni di cui all'allegato VII al testo unico ambientale costituiva titolo autorizzativo generalizzato nella ratio di attuare un regime di semplificazione procedurale trattandosi di emissioni poco significative.

Il comma 3 da una parte estende la semplificazione prevista al comma 9 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 a tutti i siti contaminati e dall'altra la limita al solo caso di trasformazione da raffineria a deposito, dove l'attività di stoccaggio è già insita negli impianti di raffinazione.

Il comma 4 chiarisce la competenza nel procedimento autorizzativo di cui alla legge 23 agosto 2004 n.239, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativamente ai soli impianti industriali strategici e relative infrastrutture sottoposti alla disciplina del Codice della navigazione.

Al comma 5, fatta salva la VIA, la proposta introduce un coordinamento delle “autorizzazioni ambientali” prevedendo tempi certi di rilascio.

Al comma 6 le modifiche proposte hanno l'obiettivo di ridurre i tempi di bonifica e gli oneri sulle imprese al fine di migliorare la competitività economica. La prima modifica riguarda i punti vendita ubicati nei Siti di interesse nazionale (SIN) ed è volta ad unificare le competenze per i procedimenti di bonifica per la rete carburanti in capo alle Regioni, i cui tempi di conclusione del procedimento amministrativo di bonifica possono essere molto più rapidi che non nei Siti di interesse nazionale, in ragione della complessità di quest'ultimi. Infatti, la gestione dei 57 Siti di interesse nazionale è molto complessa e la procedura conseguente risulta troppo articolata per questa specifica tipologia di siti di ridotte dimensioni, a cui sono state dedicate anche procedure semplificate nelle linee guida tecniche di analisi di rischio predisposte da ISPRA (appendice V, giugno 2009). La seconda modifica, in linea con le esigenze di celerità e coordinamento delle procedure già disciplinate anche per le fasi di approvazione dei progetti (l'approvazione del progetto sostituisce tutte le altre autorizzazioni necessarie), dà facoltà all'operatore di poter richiedere all'amministrazione competente per il procedimento di bonifica anche l'autorizzazione allo scarico delle di falda emunte per le fasi di messa in sicurezza di emergenza (invece che all'autorità in generale preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico -provincia o autorità d'ambito). L'amministrazione competente per il procedimento di bonifica è, infatti, in grado di rilasciare l'autorizzazione entro 30 giorni proponendo come obiettivo di trattamento il rispetto degli limiti allo scarico con una decisa riduzione dei tempi per gli operatori e conseguentemente dei costi dell'intervento.

Al comma 7 si prevede una modifica dell'attuale disciplina della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, dettata dal DM 329/04, in materia di verifiche periodiche di riqualificazione dell'integrità e del funzionamento delle attrezzature (rispettivamente con cadenza decennale e biennale). Le metodologie procedurali dettate dal DM sul tema, presuppongono tuttavia, e pressoché sempre, la fermata degli impianti ad ogni verifica. Tali metodologie compromettono quindi la continuità operativa e produttiva degli impianti a ciclo continuo (es. le raffinerie), soprattutto con riferimento alle cadenze biennali. Tali fermate di verifica, infatti, si aggiungono alle fermate già previste per le manutenzioni generali degli impianti, tipicamente e ciclicamente programmate ogni 4- 6 anni, producendo fenomeni di fatica termo-meccanica delle attrezzature e delle macchine con diminuzione delle caratteristiche di sicurezza, oltre ad un'ingiustificata perdita di produzione ed energia termica.

Ai sensi del DM 329/2004, il MSE (autorità autorizzante competente) attualmente può consentire deroghe alla tempistica delle ispezioni, purché il gestore dimostri e garantisca, tramite adeguata relazione tecnica un livello di protezione equivalente. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità operativa e produttiva delle infrastrutture e degli insediamenti a ciclo continuo, alcuni dei quali ritenuti strategici dalla legislazione vigente, in quanto rivestono carattere di pubblica utilità o servizio essenziale, si ritiene necessario integrare la disciplina in materia al fine di coordinare la calendarizzazione delle verifiche con le esigenze di continuità operativa e produttiva di detti impianti. Coerentemente, per i medesimi impianti, qualora si verificassero avarie/difetti controllabili e risolvibili in sicurezza tramite tempestivi interventi di manutenzione che consentano al contempo di mantenere l'impianto in esercizio, si ritiene inappropriato attuare una fermata imprevista dell'impianto che produrrebbe in ogni caso fenomeni di fatica termo-meccanica delle attrezzature e delle macchine con diminuzione delle caratteristiche di sicurezza e di efficienza energetica, oltre a comportare notevoli perdite di produzione o servizi essenziali.

L'obiettivo della norma è pertanto anche quello di far fronte con efficacia ed efficienza a problematiche immediate. Infatti, alcune attività di manutenzione possono essere svolte con interventi temporanei che siano comunque in grado di garantire lo standard di sicurezza atteso e con procedure che assicurano il livello di affidabilità richiesto come risulta da esperienze da lungo tempo consolidate sulla base di norme tecniche internazionali riconosciute. Tali interventi, al momento non disciplinati dal DM 329/04, sono finalizzati a mantenere la stabilità strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio sino alla fermata successiva dell'unità/impianto come disciplinate a seguito della revisione della normativa di cui al presente emendamento. Al comma 8 viene introdotta una disposizione che prevede che il rilascio dell'autorizzazione all'importazione di prodotti petroliferi finiti prodotti fuori dall'Unione europea sia subordinata all'accertamento del rispetto di requisiti minimi ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza corrispondenti agli standard europei, in modo analogo a quanto previsto in sede comunitaria per i biocarburanti, col duplice fine di evitare le distorsioni di mercato tra prodotti petroliferi prodotti in stabilimento ubicati all'interno dell'Unione europea, soggetti a severe normative ambientali e di sicurezza, rispetto a prodotti petroliferi raffinati in impianti che non sono soggetti a tali normative e quindi con costi di produzione sensibilmente minori. La disposizione consente anche di evitare di peggiorare le condizioni ambientali complessive attraverso la delocalizzazione delle raffinerie in paesi extraeuropei che hanno vincoli ambientali minori. L'autorizzazione sarà rilasciata dal MISE con le esistenti risorse di personale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16 (Chiarimenti in materia di disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico)
Con la entrata in vigore della nuova disciplina generale in materia di servizi pubblici locali, contenuta nell'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, risulta necessario chiarire la sua potenziale interferenza con il sistema di norme in materia di gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, che hanno finalmente trovato una compiuta definizione nel 2011 con la determinazione degli ambiti territoriali e con l'emanazione del regolamento che disciplina i criteri di aggiudicazione della gara.

Sarebbe infatti estremamente inopportuno che, proprio nel momento del prossimo avvio delle prime gare per ambito nel 2012, l'entrata in vigore delle nuove norme (le quali, avendo solo in alcuni punti affermato esplicitamente la loro non applicabilità al settore gas, possono dare origine a diverse interpretazioni con conseguenti ricorsi amministrativi) provochi un non voluto nuovo ostacolo allo svolgimento di tale processo ormai avviato.

Con le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) si chiarisce, intervenendo sulle norme base che disciplinano le gare per la distribuzione gas, contenute nel D.Lgs. n.164/2000, che alle gare per ambito territoriale sono ammessi tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica, specificando al contempo che tale divieto non vale per le società quotate in mercati regolamentati e per le società da queste direttamente o indirettamente controllate, nonché al socio selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, e alle società a partecipazione mista, pubblica e privata, come già disposto dall'art.25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012.

Tale disposizione vale solo per le gare per ambito "a regime" e cioè per quelle che saranno svolte dopo le prime gare per ambito che stanno per essere bandite nel 2012, al termine del periodo transitorio, ormai concluso, disciplinato dallo stesso D.Lgs. n.164/00 (vale quindi per le gare che saranno bandite indicativamente nel 2024). Per le prime gare per ambito che stanno per essere bandite nel 2012, la partecipazione, come specificato al comma 1, lettera b), anche in questo caso intervenendo sulla norma che nel D.Lgs. disciplinava tale transitorio, si chiarisce che tale partecipazione è invece ovviamente più ampia, venendo aperta a tutti i soggetti, quotati e non quotati, anche se hanno affidamenti diretti, anche a livello di gruppo, anche in servizi pubblici diversi dalla distribuzione gas.

Con il comma 2 si chiarisce che la generale disciplina degli ambiti, individuati a livello provinciale dall'art.25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come peraltro detto in forma generica dallo stesso articolo, non si applica agli ambiti già determinati per le gare per la distribuzione del gas. Infine al comma 3 viene chiarito che per le gare per la distribuzione del gas resta fermo l'obbligo di assumere una quota parte del personale del distributore uscente, come stabilito dallo specifico decreto emanato nel 2011 ai sensi del D.Lgs. n.164/00, e che pertanto tale previsione non può dare punteggi per l'aggiudicazione della gara (l'art.25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 prevede invece che l'assunzione del personale del

distributore uscente da parte del distributore subentrante sia facoltativa e che dia luogo a un punteggio migliore). Al comma 4 si modificano la tempistica ed i criteri di aggiudicazione delle gare per le concessioni idroelettriche. In particolare, la durata delle concessioni è portata a 20 anni (dagli attuali 30), tempo ritenuto congruo per consentire lo sfruttamento della risorsa pubblica e dei benefici degli eventuali investimenti effettuati dal soggetto aggiudicatario, ma al contempo assicurarne la successiva circolazione fra altri soggetti interessati. Inoltre, poiché il prezzo di mercato dell'energia elettrica è difficilmente prevedibile a lungo termine, una durata eccessivamente lunga indurrebbe i soggetti offerenti a sottovalutare (e 'sottoapprezzare') il valore economico della concessione stessa.

Inoltre, anche per evitare possibili contenziosi, viene stabilito il valore predominante da attribuire all'elemento "offerta economica" nonché all'elemento "aumento dell'energia prodotta o della potenza installata", rispetto agli altri elementi qualitativi/soggettivi dell'offerta.

Infine, la norma definisce che una parte dell'offerta economica sia da destinare alla riduzione dei costi di fornitura dell'energia agli utenti elettrici. Ciò non presuppone l'uso o la riduzione di risorse economiche pubbliche – configura, anzi, effetti positivi sotto il profilo economico.

Articolo 17 (Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale) Molti procedimenti relativi alla realizzazione di infrastrutture energetiche strategiche risultano fortemente rallentati o sospesi, anche per anni, a causa dell'inerzia delle amministrazioni regionali aventi competenza concorrente nell'autorizzazione o concessione relativa alle opere da realizzare.

Anche in presenza di espressioni favorevoli di V.I.A. e di pareri favorevoli dei Comuni interessati, in assenza di intesa regionale non si possono autorizzare le realizzazioni di infrastrutture in grado di muovere investimenti rilevanti di privati.

Per lo sviluppo di programmi di realizzazione di infrastrutture energetiche sono attualmente in attesa di autorizzazione ingenti investimenti di operatori di mercato, per un ammontare di oltre 10 miliardi di euro, totalmente di capitale privato, che, ove celermente autorizzati, potrebbero contribuire significativamente alla crescita economica e all'occupazione, con effetti anche sulla riduzione del costo dell'energia per i consumatori domestici e per le imprese. Le disposizioni del comma 1, coerentemente con l'orientamento giurisprudenziale attuale della Corte Costituzionale, colmano un vuoto normativo che si presenta nel caso in cui l'intesa regionale, necessaria nei casi di competenza concorrente, o il diniego della stessa, non intervengano anche dopo tempi di attesa molto lunghi, e in presenza di un procedimento amministrativo già concluso con il parere delle varie amministrazioni centrali e locali coinvolte e dopo una Valutazione di Impatto Ambientale espressa in senso favorevole. La nuova norma pone all'Amministrazione dello Stato procedente in regime concorrente l'onere di attuare tutti i possibili tentativi di leale collaborazione, esperiti i quali, analogamente con le procedure di legge già previste in caso di dissenso espresso, si fa ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per una decisione definitiva, in modo da pervenire alla chiusura del procedimento.

Con le disposizioni di cui al comma 2 si introducono modalità più efficienti per la allocazione dei servizi di stoccaggio destinati alla flessibilità del sistema di importazione, al servizio di modulazione per i clienti civili, al servizio di stoccaggio per utenti industriali e termoelettrici, passando da un sistema pro-quota e con volumi segmentati per tipologia di utenza, a un sistema di asta competitiva sul complesso delle capacità disponibili. In tal modo si fa emergere il valore commerciale della risorsa stoccaggio, destinando ai clienti civili, per la parte di competenza, e a tutti gli utenti del sistema per la rimanente parte, la differenza tra le maggiori entrate derivanti dalle procedure di asta e la tariffa regolata per tali servizi, stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Viene consentito perciò l'accesso allo stoccaggio da parte di tutti gli utenti, semplificando il sistema di transazioni tra i diversi fornitori al mercato civile in caso di modifica del portafoglio clienti, e si spinge verso un sistema di mercato per l'allocazione di una risorsa scarsa di sistema.

Articolo 18 (Criteri per la rideterminazione dell'incidenza fiscale e dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico sulle imprese a forte consumo energetico)

L'attuale normativa in materia fiscale identifica i grandi consumatori di energia, per i quali esiste una disciplina di maggior favore, esclusivamente in base alla quantità di energia consumata.

La direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione energetica prevede che i Paesi membri possano definire sgravi fiscali a favore delle imprese a forte consumo di energia, identificate secondo parametri di incidenza dei costi di acquisto dell'energia sul valore produttivo dell'impresa.

La norma che si propone è finalizzata ad identificare le categorie di imprese a forte consumo di energia secondo i criteri dati dalla direttiva europea, ossia con riferimento non solo alla quantità di energia consumata ma anche al peso che riveste il costo dell'energia sui costi di produzione e sull'attività di impresa, in modo da riequilibrare in modo più equo le attuali agevolazioni.

La norma prevede, al comma 1, che si proceda a definire le imprese a forte consumo di energia, entro il 31 dicembre 2012, attraverso uno o più decreti del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Si sottolinea come i criteri considerati siano coerenti con l'art.17 della direttiva che pone dei requisiti minimi, attribuendo agli Stati membri la facoltà di applicare concetti più restrittivi.

Il comma 2 prevede che il riordino del sistema di aliquote risponda a criteri di semplificazione e rispetti i vincoli di invarianza della spesa pubblica e delle entrate, senza comportare altresì un peggioramento del carico fiscale per i consumi domestici. Il comma 3 prevede che i medesimi requisiti e parametri siano alla base della revisione della distribuzione degli oneri generali di sistema del settore elettrico che sarà operata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 19 (Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio e dell'articolo 826 del codice civile)

Le miniere sono costituite da giacimenti di minerali strategici per l'interesse nazionale (art. 2 R.D. 29 luglio 1927 n. 1443). L'art. 826 cod. civ. le ha originariamente incluse nel patrimonio indisponibile dello Stato, in quanto come tali destinate ad essere coltivate nell'interesse della collettività in regime di concessione. Con la riforma costituzionale del 2001 lo Stato ha perso la competenza sia legislativa sia gestionale riguardo le miniere in quanto tali competenze sono passate alle Regioni. Nelle Regioni a statuto speciale le miniere (tutte, ad esclusione degli idrocarburi) appartengono al patrimonio indisponibile regionale.

Con il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 le miniere sono state trasferite al patrimonio disponibile delle Province, creando una duplice distorsione: a) eliminare la natura pubblicistica delle miniere, declassando materiali strategici a beni privati, venendo così meno la finalità del perseguimento del pubblico interesse, b) attribuire tali beni alle Province che non hanno alcuna competenza in materia, sottraendoli alle Regioni che hanno l'intera competenza (legislativa ed amministrativa) al riguardo.

Al quadro normativo sopra delineato occorre aggiungere un aspetto tecnico fondamentale: le risorse minerarie non sono rinnovabili e non sono uniformemente distribuite nel territorio nazionale ma rappresentano un evento geologico peculiare. Tutto ciò comporta un impegno imprenditoriale economico e tecnico che deve avere la certezza e la garanzia dello sfruttamento delle risorse minerarie, una volta accertata la consistenza del giacimento.

La modifica proposta trasferisce le miniere di minerali solidi di cui all'art. 2 R.D. 29 luglio 1927 n.1443 al patrimonio indisponibile delle regioni a statuto ordinario, riportando così ad uniformità la disciplina nazionale in coerenza con la riforma costituzionale di cui alla legge cost. 18 ottobre 2011 n. 3.

Attualmente, a decorrere dal 1998, lo Stato non ha più diritto al "diritto proporzionale" previsto all'art. 25 del R.D. n. 1443/1927. Il diritto proporzionale spetta oggi esclusivamente alle Regioni, le quali, anzi, con legge regionale hanno (in molti casi) disposto un ulteriore contributo ambientale a carico dei concessionari di miniera, al pari dei soggetti autorizzati alla coltivazione delle cave. (Anzi, per completezza di quadro, va osservato come il trasferimento delle miniere al patrimonio disponibile delle Province comporti in capo alle Regioni la perdita del diritto proporzionale in quanto lo stesso ha come presupposto che le miniere siano patrimonio indisponibile). Con il trasferimento delle miniere al patrimonio indisponibile regionale, resta ferma la potestà per le Regioni di applicare il contributo ritenuto più opportuno con devoluzione dello stesso in tutto o in parte alle Province.

Per lo Stato l'operazione è quindi assolutamente neutra sotto il profilo finanziario.

CAPO VI - ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Articolo 20 (Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero)L'articolo è volto a garantire una coerenza complessiva dei commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del D.L. n. 98/2011 a seguito delle modifiche apportate dall'art. 22, commi da 6 a 8 del D.L. n. 201/2011, oltre che assicurare una maggiore efficienza ed efficacia di azione alla nuova Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, garantendo una migliore governance e portando il numero complessivo del contingente massimo di personale da trasferire dall'ex-ICE all'Agenzia da 300 a 450 unità. Con il primo comma, viene inserito nella cabina di regia, in qualità di copresidente per le materie di propria competenza, anche il Ministro con delega al turismo, e tra le amministrazioni componenti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Tenuto conto del ruolo svolto dalle regioni, viene sostituita la partecipazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (che, tra l'altro, nell'attuale quadro di deleghe di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, coincide con il Ministro con delega al turismo) con quella del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Infine, viene inserito, tra i rappresentanti delle imprese, anche il presidente dell'Alleanza delle Cooperative Italiane. In relazione al secondo comma, si segnala che, in sede di conversione, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.30 nella seduta delle commissioni bilancio e finanze riunite in data 13 dicembre 2011, all'art. 22, capoverso 15^o (comma 26 bis dell'art. 14 del D.L. n. 98/2011), sono stati soppressi, rispetto al testo del decreto legge, i periodi dal secondo in poi. Tale modifica appare sicuramente essere stata determinata da un'errata trascrizione dell'ultima versione dell'emendamento 2.30 approvato dalla Commissione. A tal fine, è necessario reintrodurre, sempre nel primo comma, le disposizioni che pongano rimedio ai periodi soppressi al comma 26-bis. Inoltre la disposizione viene incontro all'esigenza di razionalizzare l'organizzazione del personale e contenere le risorse finanziarie e strumentali all'estero di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo. A tal fine si propone una norma - sostanzialmente mutuata dalle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - con la quale applicare anche all'ENIT quelle disposizioni di razionalizzazione all'estero nell'utilizzo delle sedi e del personale che consente già all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese di realizzare un'ottimizzazione nella gestione dell'ente, in un quadro di più efficace ed efficiente sinergia con il Ministero degli affari esteri. A tal fine, in particolare, il personale all'estero di ENIT, ferma restando la propria dipendenza organica dall'ente di appartenenza, opererà sotto la direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione del Ministero degli affari esteri.

Con comma 4, al fine di rafforzare le sinergie tra Regioni, Ministro per il turismo e Ministro per gli affari esteri, è inserita la previsione della partecipazione, nel consiglio di amministrazione dell'ENIT, a decorrere dal primo rinnovo, anche di un rappresentante del Ministero per gli affari esteri.

Articolo 21 (Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione)

Il comma 1 interviene sul Fondo istituito dall'articolo 2 della Legge 394/81 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane", con la finalità di operare un'azione di riordino, semplificazione e snellimento di procedure di regolazione. La normativa sul Fondo, istituito nel 1981 con carattere rotativo, è stata modificata ripetute volte nel corso degli anni, con stratificazioni successive che rendono, allo stato attuale, necessario il completamento dell'azione di riordino.

Nella considerazione che il coordinamento nazionale in tema di internazionalizzazione viene oggi assicurato al livello più alto dalla cabina di regia, si prevede che la disciplina regolatoria di attuazione secondaria sia definita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico in sostituzione dell'attuale complessa procedura che prevede l'intervento del CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri. Al fine di non interrompere l'operativa del Fondo è disposta la permanenza in vigore dei criteri e delle procedure vigenti fino all'emanazione della nuova disciplina.

Viene, inoltre, determinata in favore delle piccole e medie imprese una riserva di destinazione delle risorse pari al 70% annuo. Le risorse del Fondo, rimaste iscritte su un capitolo di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze (cap. 7301), vengono ricondotte nella sezione per l'internazionalizzazione del sistema produttivo del "Fondo per la crescita sostenibile", al fine della loro appropriata iscrizione. Il comma 2 ha la finalità di semplificare e abbreviare la lunga procedura, attualmente prevista, per il riparto annuale delle risorse iscritte nel cap. 2501 del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Le risorse vengono, inoltre, concentrate per contribuire ai progetti di consorzi per l'internazionalizzazione e a quelli di Camere di Commercio italiane all'estero, al fine di evitare la dispersione delle risorse in interventi di ridotta entità. A tal fine è prevista, nell'Allegato 1, la contestuale abrogazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 (Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni) e della legge 29 ottobre 1954 n. 1083 (Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane).

Le disposizioni contenute nell'articolo intendono aggiornare la normativa vigente sui consorzi per l'export, risalente agli anni '80 e frammentata in due disposizioni per le quali è prevista la contestuale abrogazione nell'Allegato 1 (Legge n. 83/89 "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane" e articolo 10 (consorzi agro-alimentari, turistico-alberghieri, agro-ittici-turistici multi regionali) della Legge n. 394/81 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane").

È pertanto ridefinito l'oggetto di tali consorzi, in considerazione del più ampio concetto, oggi inteso, di "internazionalizzazione", ed ampliata la loro possibile composizione con la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni. Sono, inoltre, estesi i settori di appartenenza delle aziende consorziate al settore dei servizi e a quello commerciale. Si prevede, in compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, che i contributi ai consorzi siano concessi come aiuti "de minimis", escludendo, al contempo, da tali agevolazioni gli enti pubblici e privati, le banche e le imprese di grandi dimensioni. È infine prevista la possibilità che ai progetti agevolati possano partecipare anche piccole e medie imprese non consorziate attraverso contratti di rete. La normativa di attuazione è demandata a un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di natura non regolamentare.

Con il comma 5 vengono riconfermate le precedenti disposizioni fiscali in materia.

Articolo 22 (Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy)

La norma intende chiarire quale sia l'Autorità amministrativa competente all'esercizio del potere sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni previste in materia di Made in Italy dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, laddove, quindi, il titolare o il licenziatario del marchio realizzi una condotta illecita, sub specie di fallace indicazione, dell'uso del marchio, qualora lo stesso avvenga con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, ai sensi della normativa europea sull'origine. Al riguardo, infatti è previsto l'obbligo, per i soggetti interessati (titolari o licenziatari di marchi), di accompagnare i prodotti o le merci alternativamente con indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto; ovvero con un'attestazione, circa le informazioni - che gli stessi soggetti renderanno in fase di commercializzazione - sulla effettiva origine estera di prodotti o merci.

Articolo 23 (S.R.L. Semplificata)

La proposta emendativa contribuisce a migliorare la posizione del nostro Paese nella classifica Doing Business. L'Italia occupa il 77° posto della classifica nella specifica voce "Starting a business", scontando prevalentemente i maggiori costi per l'avvio di impresa. La graduatoria viene compilata su specifici case study e la fattispecie Srl semplificata oggetto della norma non viene presa in considerazione in quanto limitata ai soli under 35. La sola rimozione del vincolo anagrafico consentirebbe di uniformarsi al benchmark dei nostri competitors Ue, garantendo un avanzamento di ben 6 posti nella classifica generale, con i conseguenti effetti - diretti ed indiretti - sulle dinamiche economiche produttive. Contestualmente la stessa norma sostituisce il regolamento di attuazione ancora in corso di attuazione con un modello standard di statuto inderogabile, che faciliterà il lavoro - gratuito - dei notai, e mantiene

l'esenzione dai diritti di bollo e dalle altre tasse solo in caso di soci di età inferiore ai 35 anni al fine di mantenere l'invarianza di spesa.

Articolo 24 (Contratto di rete)

Il comma 1 introduce una semplificazione alla forma con la quale il contratto di rete può essere redatto oltre all'atto pubblico ed alla scrittura privata autenticata, anche l'atto scritto, firmato digitalmente a norma dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale". Il comma 2, sempre nell'ottica della semplificazione degli adempimenti consente di fare un'unica iscrizione della modifica presso il Registro delle imprese della camera di commercio dell'impresa indicata nell'atto modificativo. Quest'ultimo provvede d'ufficio a comunicarlo a tutti gli altri uffici presso i quali le imprese aderenti alla rete sono iscritte.

Il comma 3. Il contratto di rete, pur presentando una sua tipicità economica e sociale potrebbe essere esposto, in sede applicativa, soprattutto in relazione ai casi di esercizio in comune dell'attività agricola per realizzare determinati obiettivi, al regime vincolistico che caratterizza i rapporti agrari (L. 203/82), che non favorisce la costituzione e la diffusione delle aggregazioni tra aziende agricole.

Articolo 25 (Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative) La sanzione di cui al 3° comma dell'art. 12 del d.Lgs. n. 220/2002, a causa delle sostanziali modifiche normative che si sono succedute nel tempo in materia di albo delle società cooperative, è divenuta inapplicabile. Infatti nella sua originaria formulazione la sanzione colpiva le cooperative che si sottraevano alla vigilanza con la perdita dei benefici fiscali in quanto la cancellazione da quello che veniva denominato "Albo nazionale degli enti cooperativi", evoluzione del soppresso registro prefettizio e schedario generale della cooperazione, di fatto mai attuato, comportava appunto quella conseguenza.

Di tutt'altra natura invece è l'attuale "Albo delle società cooperative", introdotto con la riforma del diritto societario (art. 223 sexiesdecies disp att codice civile) e poi istituito con il D.M. 23/06/2004 che non contiene l'elenco degli enti che godono di benefici fiscali: nato con finalità di tipo anagrafico e statistico, con le novità introdotte dalla L. n. 99/2009 (art. 10 comma 1) è divenuto vero e proprio elemento costitutivo della natura cooperativistica della società. Il motivo della inapplicabilità dell'attuale disposizione, di cui si propone la modifica, è duplice: in primo luogo l'ipotetica cancellazione dall'odierno albo delle società cooperative provocherebbe la contestuale eliminazione dal registro delle imprese e quindi la cessazione della cooperativa senza, oltretutto, le garanzie che l'ordinamento prevede per i creditori sociali con l'attivazione della procedura liquidatoria dell'ente che a volte è irrinunciabile (se la società è proprietaria di beni immobili) ed in secondo luogo perché risulterebbe evidente l'inasprimento della sanzione rispetto a quelle che erano le originarie intenzioni del legislatore se si pensasse di applicare alla lettera l'attuale dettato normativo, poiché la cooperativa anziché perdere i benefici fiscali verrebbe completamente espunta dall'ordinamento.

La norma proposta, oltre che ripristinare la ratio della sanzione che in origine era stata correttamente individuata dal legislatore, risulta più calibrata alla tipologia di infrazione commessa: essa inoltre ha il non trascurabile pregio di produrre effetti immediati sia in termini di deterrenza al fenomeno, sia di recupero del beneficio fiscale non dovuto alle cooperative che si sottraggono alle verifiche di mutualità. Una valutazione di massima in rapporto alla dimensione media delle cooperative per le quali non è possibile, a causa dei loro comportamenti elusivo/ostativi, effettuare i controlli ed alla percentuale delle stesse che hanno chiuso il bilancio in utile, consente di stimare in non meno di un milione di Euro per anno il recupero per lo Stato in termini di fiscalità.

Articolo 26 (Semplificazioni per la programmazione del sistema delle camere di commercio)

Con la proposta si intende favorire il coordinamento della programmazione delle linee strategiche e delle attività del Sistema camerale con quelle definite dallo Stato e a livello locale. Tale coordinamento era già previsto nel decreto legislativo n. 23 con l'allargamento dell'organo politico-amministrativo dell'Unioncamere ai rappresentanti di Stato e enti locali. Alcune norme intervenute successivamente hanno modificato la materia e rendono dunque necessario il coordinamento delle norme che si propongono. Il decreto legislativo n. 23 del 2010, infatti, ha disposto – nel modificare l'articolo 7 della legge n. 580 del 1993 – che dell'organo di amministrazione dell'Unioncamere fanno parte, oltre ai rappresentanti delle Camere di commercio come individuati dallo statuto, tre rappresentanti designati dal ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla conferenza unificata. Il Parlamento ha poi di recente approvato la legge 11 novembre 2011, n. 180, che si è sostituita a quella della legge n. 580: l'articolo 3 della legge, infatti, dispone al comma 2 che per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore a un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna Camera di commercio. Il successivo comma 3, infine, estende la disposizione anche agli enti del Sistema camerale a base associativa. La norma si rende, dunque, necessaria per ripristinare la presenza dei rappresentanti degli enti locali e del Ministero dello Sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi, alle riunioni dell'organo, a cui partecipano quali invitati.

Articolo 27 (Commissario ad acta)

L'emendamento dispone la cessazione del commissario "ad acta" di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, disponendo altresì in merito ai conseguenziali adempimenti.

L'art. 86 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), avente ad oggetto interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 (recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981), aveva inteso pervenire alla definitiva chiusura di tutti gli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della suddetta legge n. 219 del 1981, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, demandando al Ministro per le Attività produttive la nomina di apposito Commissario "ad acta". Inoltre, il medesimo

art. 86 aveva revocato tutte le concessioni per le opere di viabilità, finanziate ai sensi della citata legge n. 219 del 1981, i cui lavori non avessero conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni, ed aveva disposto che il commissario "ad acta", entro 24 mesi dalla definizione degli stati di consistenza, affidasse l'esecuzione delle opere medesime con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione, avvalendosi della disciplina straordinaria di cui alla legge n. 219 del 1981, nulla disponendo sul termine della relativa definitiva consegna. Le previsioni di legge, in deroga alle ordinarie procedure, sono state indirizzate alla più celere consentita conclusione di opere infrastrutturali divenute annose. L'affidamento ad un commissario "ad acta" di attività mediante procedure extra ordinem, per l'intrinseca natura delle procedure medesime, dovrebbe avere un'applicazione circoscritta nel tempo. L'attribuzione, ad un soggetto amministrativo, di poteri eccezionali, in deroga alle ordinarie disposizioni, appare sistematicamente coerente soltanto ove sia prevista la temporaneità dell'incarico.

Con il presente emendamento si pone rimedio alla mancata previsione, nel citato art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del termine di conclusione delle opere e dell'incarico di commissario "ad acta".

A tal fine si dispone che, entro la data del 31 dicembre 2013, debba avvenire la ricognizione di tutte le pendenze e si debba provvedere alla consegna, in capo alle Amministrazioni competenti secondo le ordinarie modalità di individuazione, di tutti i beni, trattazioni, rapporti.

Si prevede altresì che, entro la medesima data del 31 dicembre 2013, il commissario rediga la relazione conclusiva dell'attività svolta e la presenti ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.

Ferma restando l'originaria copertura finanziaria, prevista dal citato articolo 86, si riduce l'importo massimo utilizzabile per i compensi al commissario (300 mila euro per due anni anziché 300 mila euro annui previsti dal citato art. 86) in funzione della natura degli adempimenti, afferenti ad attività già intraprese ed avviate ormai alla definitiva conclusione.

Articolo 28 (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270) Con le disposizioni in esame si interviene sul decreto legislativo 270/99, recante "Nuova disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza", con modifiche finalizzate al contenimento dei costi della procedura, che riguardano la determinazione dei compensi degli organi delle procedure e i criteri di attribuzione di incarichi di collaborazione e consulenza professionale. Si segnala, quanto alla determinazione dei compensi, che l'art. 47 del citato decreto legislativo 270/99 (di recente novellato dall'art. 8, comma 3, lett.c, del decreto legge 70/2011, convertito dalla legge 106/2011) che demandava la fissazione dei criteri di liquidazione dei compensi ad un regolamento interministeriale, non è stato ad oggi attuato; nelle more della emanazione di tale regolamento i compensi dei commissari giudiziali e straordinari sono stati determinati applicando in via analogica le disposizioni contenute nel Regolamento concernente i compensi dei curatori fallimentari, di recente oggetto di adeguamento con il decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30. Le norme che oggi si propongono si rendono opportune ed urgenti al fine di vincolare i criteri di determinazione dei compensi dei commissari giudiziali e straordinari, a misure di contenimento della spesa delle procedure, attraverso: i) il recepimento nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, con gli adattamenti necessari alla specificità della procedura e con una riduzione del 20% delle aliquote ivi previste per il calcolo del compenso, delle disposizioni regolamentari di recente adottate per i curatori fallimentari, e ii) esplicite previsioni, attinenti i criteri di nomina e remunerazione per gli esperti la cui opera sia richiesta dalla procedura, finalizzate alla maggiore economicità e trasparenza. In conseguenza, si propongono novelle agli artt. 39 (Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti), 41 (Intrasmissibilità delle attribuzioni del commissario straordinario) e 47 (Compenso dei commissari e dei membri esperti del comitato di sorveglianza).

In particolare, con riferimento all'art.39, comma 2, si prevede che il decreto ministeriale per la fissazione dei criteri di scelta degli esperti della procedura, contenga anche gli obblighi di pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi.

Con le modifiche all'art. 41, vengono adeguate ai criteri già previsti dalla riforma della legge fallimentare (art. 32 L.F.), le disposizioni relative alle figure del delegato e del coadiutore, in particolare esplicitando, quanto alla prima, che l'onere del compenso è a carico del compenso del commissario (modifiche al comma 1 dell'art. 41), mentre l'attribuzione di altri incarichi di collaborazione e consulenza viene assoggettata alla autorizzazione del Comitato di sorveglianza e limitata ai casi di effettiva necessità e alla previa verifica circa l'inesistenza di idonee professionalità interne all'impresa (modifica al comma 2).

Infine, le modifiche che si propongono all'art. 47, attengono, innanzitutto, alla previsione della emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare in luogo dell'originario regolamento previsto dalla legge, stanti, da un lato, il rinvio alle disposizioni del Regolamento concernente i compensi dei curatori fallimentari di cui al citato D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 e, dall'altro, la previsione per via normativa di ulteriori precisi criteri direttivi. Questi ultimi sono, in particolare: i) indicazione di un tetto massimo fissato nell'80% delle misure previste per i compensi dei curatori; ii) determinazione in misura fissa del compenso del commissario giudiziale e del comitato di sorveglianza tra minimi e massimi da modulare in rapporto a parametri dimensionali delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura; iii) articolazione del compenso del commissario straordinario tra una quota remunerativa della attività di gestione e una quota relativa alla attività concorsuale, da calcolarsi, quanto all'attivo, al netto dei costi sostenuti; iv) preventiva determinazione dei parametri di calcolo, al fine di ridurre la discrezionalità amministrativa all'atto della liquidazione.

La norma non ha riflessi sulla finanza pubblica, dal momento che i costi degli organi delle procedure sono a carico delle medesime.

Articolo 29 (SISTR)

Con la proposta si intende prorogare al 31 dicembre 2013 il termine per l'entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) al fine di consentire la prosecuzione delle attività necessarie per la verifica del funzionamento del sistema, anche in ragione della previsione dell'utilizzo di modalità semplificate previste dall'articolo 6 del decreto legge n.138/2011 in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Lo stesso articolo prevede peraltro, in relazione ai ripetuti rinvii che hanno finora impedito l'operatività del nuovo sistema, che entro il termine della nuova proroga l'amministrazione debba valutare l'eventuale sussistenza delle condizioni per procedere alla revoca degli atti amministrativi sottostanti ed alla conseguente caducazione dei rapporti contrattuali in essere ai sensi e per gli effetti delle pertinenti previsioni della legge n. 241/1990.

CAPO VII - MISURE PER ACCELERARE L'APERTURA AL MERCATO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 30 (Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148)

La disposizione apporta delle modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, in particolare all'articolo 3-bis, in materia di ambiti territoriali e criteri di organizzazione e svolgimento dei servizi pubblici locali, e all'articolo 4, riguardante l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea.

L'articolo 3-bis del predetto decreto ha l'obiettivo di accelerare l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. Le modifiche introdotte all'articolo 3-bis dal decreto sono volte a chiarire che l'organizzazione in ambiti prevede sia la delimitazione geografica dell'ambito o bacino, sia l'attribuzione del ruolo di ente di governo dell'ambito che può essere effettuata istituendo un ente di governo o attribuendo le funzioni ad un ente già istituito.

Nel successivo articolo 4, ai commi 1 e 8, vengono apportate modifiche tese a specificare che nel caso dei servizi a rete di rilevanza economica, di cui all'articolo 3-bis citato, saranno gli enti di governo così identificati a esercitare le funzioni che per gli altri servizi vengono esercitate dagli enti locali.

Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4, sono modificate al fine di semplificare le procedure relative all'approvazione della delibera quadro, quando non strettamente necessario ai fini della promozione della concorrenza. Nello specifico, la trasmissione dell'esito della verifica di mercato e della delibera deve essere trasmessa all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato solo nel caso in cui dalla verifica sia emersa la non realizzabilità di una gestione concorrenziale e sia stato deciso di conferire diritti di esclusiva; inoltre, la trasmissione è limitata ai casi in cui il valore economico del servizio da assegnare in esclusiva sia superiore alla somma complessiva di duecentomila euro annui pari alla soglia per la possibilità di affidamenti diretti "in house" indicata al comma 13 dell'articolo 4. Con gli stessi obiettivi si è esplicitato che, nel caso l'Autorità non si pronunci nei termini stabiliti, il suo parere risulta favorevolmente acquisito. Infine, al comma 4 dell'articolo 4 sono state riviste alcune scadenze temporali concernenti le procedure relative all'approvazione della delibera quadro, per renderle coerenti con le modifiche apportate al comma 3, stabilendo un termine di adozione della delibera quadro che decorre dalla trasmissione del parere all'Autorità e non dalla acquisizione del parere.

Al comma 32, lettera a), dell'articolo 4, è stata operata una modifica volta a chiarire che la deroga alla scadenza degli affidamenti relativa all'aggregazione di società "in house" prevede non solo l'integrazione operativa ma anche la costituzione di un'unica società "in house".

CAPO VIII – ULTERIORI MISURE PER LE IMPRESE IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 31 (Appello)

La proposta è volta a migliorare l'efficienza delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, che allo stato violano pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo, causando la maggioranza dei conseguenti indennizzi disciplinati dalla legge n. 89 del 2001, con conseguenti incidenza diretta sulla finanza pubblica.

Anche le organizzazioni nazionali e internazionali degli investitori, come desumibile dagli indici doing business della Banca mondiale, indicano nel sistema delle impugnazioni l'elemento di maggiore inefficienza della giustizia civile italiana, e uno dei maggiori disincentivi allo sviluppo degli investimenti nel nostro Paese.

Nella relazione del Governatore della Banca d'Italia del 31 maggio 2011, si stima in un punto percentuale la «perdita annua di prodotto» attribuibile all'inefficienza di questo sistema di gestione del contenzioso (pag. 12).

Una soluzione, ispirata ai modelli inglese e tedesco, è quella di non limitare l'impugnazione di merito mutandone radicalmente la natura in un primo giudizio di legittimità (appello c.d. cassatorio), come pure è stato proposto, ma di congegnare un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso.

In questo modo si selezioneranno le impugnazioni meritevoli di essere trattate nel pieno merito, con efficiente allocazione della risorsa giudiziaria, tenendo conto che, attualmente, nel 68% dei casi il giudizio di appello si conclude, nei processi civili, con la conferma di quello di primo grado.

Si prevede che il suddetto filtro non operi nelle cause in cui, eccezionalmente, è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, che denota la connotazione pubblicistica delle medesime, e nei casi in cui la parte abbia optato, in primo grado, per il procedimento sommario di cognizione, con conseguente deformalizzazione istruttoria che viene così recuperata non solo con il già previsto appello più aperto ai nuovi mezzi di prova, ma, appunto, con un'impugnazione senza filtri di inammissibilità.

I dati statistici sul procedimento sommario di cognizione segnalano una grande efficienza dello strumento (con cui i giudizi di primo grado vengono tutti definiti in meno di un anno) che, però, essendo per nella maggior parte delle ipotesi opzionale, viene utilizzato attualmente solo in circa il 4% del contenzioso (anche se tale percentuale è destinata a salire con l'entrata a regime del decreto legislativo n. 150 del 2011 che lo ha reso obbligatorio in plurime anche se settoriali fattispecie).

Con le previsioni di cui sopra l'utilizzo dello strumento verrà inoltre incentivato, e anche sotto questo profilo verrà migliorata l'allocazione efficiente della risorsa giudiziaria.

La dinamica processuale può essere così sintetizzata: in caso di prognosi negativa sulla fondatezza di merito dell'impugnazione, il giudice dichiara l'inammissibilità con ordinanza spogliandosi del gravame. Diversamente procede alla trattazione, senza adottare alcun provvedimento. L'ordinanza di inammissibilità potrà essere pronunciata soltanto quando tutte le impugnazioni, principali e incidentali non tardive, non hanno ragionevoli probabilità di essere accolte. In caso di inammissibilità diverrà impugnabile per cassazione la decisione di primo grado e questo assorbe ogni tutela costituzionalmente necessaria. Rimane impregiudicato il potere della Suprema corte, alla quale sia denunciata la decisione di prime cure, di rilevare, quando ritenuto inerente alle garanzie assicurate dall'art. 111 Cost., nullità inerenti al procedimento di appello. Quando l'inammissibilità è pronunciata per le medesime ragioni di fatto poste a base della decisione impugnata ovvero quando il gravame è respinto con sentenza per le stesse ragioni, l'appellante può ricorrere per cassazione contro la sentenza di primo grado per motivi di stretta legittimità, escluso quindi il vizio di motivazione contraddittoria o insufficiente, la cui strumentalizzazione ad opera delle parti sta rendendo insostenibile il carico della Suprema Corte di cassazione, come più volte rilevato dal Primo Presidente.

Resta inoltre sempre possibile, ex art. 111 della Carta costituzionale, ricorrere davanti alla Suprema Corte per motivazione inesistente o apparente, senza i limiti derivanti dalla c.d. doppia conforme, rientrando questi casi nella diretta portata precettiva della predetta norma costituzionale, trattandosi di violazione di legge. Sono state previste norme di coordinamento per il rito del lavoro e quindi locatizio.

La formulazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 150 del 2011, sulla riduzione e semplificazione dei riti civili di cognizione, esclude necessità di coordinamento sul punto.

È stata infine prevista una riformulazione del n. 5 dell'art. 360, c.p.c., mirata, nella stessa logica sopra descritta, a evitare l'abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica propria della Suprema corte di cassazione quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris.

Articolo 32 (Modifiche alla Legge 24 marzo 2001, n.89)

La proposta normativa è finalizzata a modificare la disciplina dei procedimenti aventi ad oggetto la domanda di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo (attualmente disciplinati dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 - c.d. legge Pinto), al fine di razionalizzare il carico di lavoro che grava sulle corti d'appello, di evitare che la durata di tali procedimenti dia luogo a sua volta a responsabilità dello Stato per violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e di contenere i conseguenti oneri per la finanza pubblica, che nell'anno 2011 i suddetti costi sono stati di oltre 200 milioni di euro.

La modifica normativa ha quindi una diretta e significativa incidenza sul contenimento della spesa pubblica.

A tale fine – e ferma restando la competenza della corte di appello in un unico grado di merito – si prevede che la domanda venga proposta e decisa secondo un meccanismo simile a quello del procedimento per decreto ingiuntivo (la parte che lamenta la violazione del termine di durata ragionevole del processo propone ricorso al presidente della corte; il presidente designa un magistrato della corte per la trattazione della causa; la causa viene decisa sulla base dei documenti depositati dal ricorrente; il procedimento si definisce con decreto, con cui il giudice accoglie la domanda, in tutto o in parte, o la rigetta).

Il ricorso ad un procedimento di tipo monitorio è reso possibile dal fatto che la proposta normativa introduce alcuni elementi di chiarezza – mutuati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di cassazione – che dovrebbero condurre a decisioni prevedibili e tendenzialmente standardizzate: a) quanto alla individuazione del termine di durata ragionevole del processo (si specifica, per ciascun grado di giudizio, quale sia il termine entro il quale la durata del processo non può mai essere dichiarata irragionevole); b) quanto all'ammontare dell'indennizzo spettante per ciascun anno (o frazione di anno) che eccede il termine di durata ragionevole.

Il ricorso ad un procedimento di tipo monitorio consente di semplificare in modo significativo la vigente disciplina contenuta nella legge Pinto (attualmente il procedimento si svolge davanti alla corte d'appello in composizione collegiale, richiede l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione responsabile, presuppone la fissazione di più udienze per la definizione della causa). Il ricorso, infatti, verrà esaminato da un giudice singolo e deciso senza ritardo su base documentale (si consideri che attualmente i tempi medi di decisione sui ricorsi per decreto ingiuntivo è di circa 2 mesi).

Sono state previste cause di non indennizzabilità riconducibili alla condotta non diligente o dilatoria o comunque abusiva della parte.

Il meccanismo proposto è pienamente rispettoso del diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto è fatta salva in ogni caso la possibilità – per il ricorrente la cui domanda sia stata respinta in tutto o in parte, ovvero per l'amministrazione che sia stata condannata a pagare l'indennizzo – di impugnare il decreto davanti alla stessa corte d'appello in composizione collegiale. Il procedimento (che si svolge in contraddittorio tra le parti) è regolato nelle forme semplificate del procedimento camerale (artt. 737 ss. c.p.c.). La soluzione normativa proposta – in definitiva – semplificherebbe e

accelererebbe la definizione del contenzioso in materia di violazione della durata ragionevole del processo, al contempo mantenendone quel tasso di strutturazione (a cominciare dalla competenza della corte di appello), coerente sia con la rilevanza degli interessi in gioco, sia con la finalità di non allargare le maglie di un bacino di domanda di giustizia suscettibile di distorsioni che sono già presenti nell'attuale sistema (in cui accade che una causa venga instaurata, al di là della fondatezza della pretesa, in funzione del conseguimento del successivo indennizzo spettante per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, dal momento che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che l'indennizzo in parola spetta anche alla parte rimasta soccombente nel processo "presupposto").

Articolo 33 (Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall'attività giurisdizionale)

Si propone di modificare il d.lgs. n. 26 del 2006 - nella parte in cui prevede che, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuate necessariamente tre sedi della Scuola - prevedendo che sia facoltà del Ministro di individuare fino ad un massimo di tre sedi.

Si propone poi di modificare il d.lgs. n. 26 del 2006 - nella parte in cui prevede che i magistrati in servizio nominati nel comitato direttivo siano collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico - prevedendo che sia facoltà del singolo magistrato chiedere, in luogo del collocamento fuori ruolo, di usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale.

Quanto all'individuazione delle sedi della Scuola, si osserva che l'inderogabile previsione di tre sedi trovava una sua giustificazione alla luce della formulazione originaria della norma, che distribuiva le attività della Scuola per aree geografiche. Venuta meno tale ripartizione geografica — con la modifica dell'articolo 1, comma 5, del d.lgs. n. 26 del 2006 ad opera dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111 - la previsione di una pluralità di sedi della Scuola non si impone più quale necessaria conseguenza di una scelta organizzativa operata dal legislatore, ma può eventualmente giustificarsi in funzione delle concrete esigenze organizzative di volta in volta individuate dal Ministro della giustizia, cui dovrebbe spettare — di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli inevitabili profili di spesa pubblica che l'individuazione di una o più sedi della Scuola comporta — il compito di scegliere il numero e l'ubicazione di tali sedi. La norma, pertanto, è direttamente volta a permettere marcati contenimenti della spesa pubblica.

Quanto allo status dei magistrati nominati nel comitato direttivo della Scuola, si osserva che non vi sono ragioni organizzative e di buon andamento dell'amministrazione che impongano il collocamento fuori ruolo di tali magistrati quale unica soluzione praticabile nei confronti dei magistrati in servizio.

Al riguardo è sufficiente osservare che del comitato direttivo fanno parte anche tre professori universitari, per i quali la norma non prevede alcun collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico, e per i quali dunque non si pone alcun problema di compatibilità tra l'esercizio dell'attività di insegnamento universitario e lo svolgimento delle funzioni di membro del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura.

Appare pertanto opportuna la proposta di modifica normativa, nella parte in cui consente al magistrato nominato nel comitato direttivo di optare per il mantenimento in ruolo, chiedendo un esonero parziale dall'attività giurisdizionale.

Articolo 34 (Lodo arbitrale)

La disciplina dell'impugnazione dei lodi arbitrali in cui è parte una P.A. è estremamente complessa e determina una divaricazione di strumenti di tutela giurisdizionale condizionata da fattori temporali spesso sganciati dal momento in cui è stata stipulata la clausola compromissoria.

L'art. 241, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) prevede, in particolare, in tema di contratti pubblici, che: "Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice". La regola generale in tema di impugnazione del lodo, costituita dalla sola impugnativa per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., nelle specifiche ipotesi ivi previste, non è stata tuttavia ritenuta idonea a garantire pienamente le esigenze di legalità proprie della pubblica amministrazione, in quanto la tutela delle ragioni della P.A. veniva ad essere limitata dalla non impugnabilità dei lodi per motivi di diritto inerenti al merito della controversia. Pertanto con l'art. 5 del d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, nel ridefinire l'istituto dell'arbitrato nei contratti pubblici, è stata introdotta, all'art. 241, comma 15 bis del Codice dei contratti, la regola per cui "Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia". Tuttavia tale disciplina si applica alle "controversie su diritti soggettivi derivanti dalla esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, concorsi di progettazione e di idee" (art.241, comma 1), restandone escluse le controversie inerenti alle stesse materie ma non insorte nella esecuzione di contratti previsti dal codice dei lavori pubblici, come, ad esempio, nei casi in cui la parte privata prospetti una responsabilità extracontrattuale dell'amministrazione, vertenze queste per le quali si impongono garanzie non minori, anche in considerazione dei rilevanti oneri finanziari che potrebbero derivarne per le amministrazioni pubbliche.

Con la disposizione proposta, fermo restando quanto già previsto dall'art. 241 del Codice dei contratti pubblici, si prevede che, per i lodi arbitrali per la risoluzione di controversie comunque connesse alle predette materie (lavori pubblici, servizi e forniture), l'impugnativa, oltre alla nullità, può riguardare anche le regole di diritto relative al merito della controversia: tale ampliamento delle ipotesi di impugnabilità del lodo risulta coerente con quanto previsto dall'art. 829 c.p.c. che, al comma 3, rende proponibile tale motivo di impugnazione del lodo, laddove espressamente disposto dalla legge.

Siffatta previsione trova anch'essa legittimazione, come quella contenuta nel citato comma 15 bis dell'art.241 del Codice dei contratti pubblici, nei principi costituzionali che governano l'agire amministrativo e l'utilizzo delle pubbliche risorse.

CAPO IX – ULTERIORI MISURE PER LE IMPRESE NEL SETTORE AGRICOLO

Articolo 35 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti) L'articolo prevede la istituzione presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, è adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonché le modalità di attuazione, ivi compresa la possibilità di incrementare le dotazioni del Programma annuale mediante erogazioni liberali e donazioni (finanziarie o in prodotti alimentari) da parte di soggetti privati. L'AGEA è responsabile dell'attuazione del programma.

Articolo 36 (Misure urgenti per il settore agricolo)

L'articolo modifica il decreto legislativo n. 61 del 2011, sanzionando, nel settore vitivinicolo, il mancato assolvimento degli obblighi nei confronti dei consorzi di tutela, anche con la sospensione dell'utilizzo della denominazione protetta. L'articolo, tenuto conto del fatto che il settore bieticolo-saccarifero ha beneficiato nel corso degli anni, in attuazione della normativa comunitaria di settore, di aiuti nazionali erogati per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), intende rendere disponibili le risorse residue, già iscritte ed impegnate nei bilanci di previsione dell'Agea riferiti agli anni 2005-2010 e la cui copertura è stata assicurata dal MEF con apposite assegnazioni annuali, per una riprogrammazione, da attuare sulla base delle linee di indirizzo definite dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio provvedimento. In particolare, in base ad una ricognizione condotta da Agea alla data del 17 febbraio 2012, le risorse residue disponibili nei pertinenti capitoli di spesa (n. 308 e n. 341) ammontano a complessivi 19,7 milioni di euro.

Il comma 4 dello stesso articolo, novella la Legge 1096/71, stabilendo gli importi da trasferire alle Regioni, a partire dal 2012, che le stesse utilizzeranno per il rimborso del costo sostenuto dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali. Con tale disposizione, si rende uniforme la normativa per ciò che concerne l'esecuzione delle prove per l'accertamento dei requisiti varietali per la concessione di privative per nuove varietà vegetali a quella per l'iscrizione ai registri di varietà vegetali, oltre a dare attuazione operativa al disposto di cui all'art. 12 comma 1 della Legge 537/1993. Si stabilisce che, a partire dall'anno 2012, i suddetti compensi, versati all'entrata del Bilancio dello Stato, sono riassegnati, entro il limite annuo di 2 milioni di euro, a questo Ministero, si quantifica l'onere e si individua la relativa copertura finanziaria. La modifica legislativa proposta consente di disporre delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento delle attività, garantendo il finanziamento degli Organismi coordinatori delle prove (attività fino ad oggi espletata dall'ex Ense ora Inran e dalla Regione Emilia-Romagna), con conseguente maggiore efficienza organizzativa e aumento della competitività del settore sementiero e delle nuove varietà vegetali. La norma è stata concordata a livello tecnico con gli Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e fa seguito all'intesa della Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011. L'articolo prevede una serie di interventi nel settore delle agro-energie. Il comma 1 consente di ricomprendere tra le "opere complementari e/o accessorie" finanziabili con le economie maturate, a seguito di procedure di evidenza pubblica, anche gli interventi di produzione di energia idroelettrica (strettamente connesso agli impianti irrigui esistenti). A tale proposito, giova sottolineare che la normativa vigente in materia di fonti rinnovabili nel settore idroelettrico, prevede il cumulo delle tariffe agevolate, relative all'energia prodotta, con il finanziamento pubblico per un massimo del 40% (art.26 del D.Lgs n.28/2011). Per la restante parte del finanziamento gli enti provvederanno con il ricorso al mercato (di capitali o di impresa), determinando pertanto un effetto moltiplicatore degli investimenti attivabili, a parità di risorse pubbliche impegnate. Tale proposta, quindi, non determina alcun maggiore impegno di spesa, riguarda risorse già disponibili, non costituisce modifica delle specifiche normative che disciplinano il settore delle fonti rinnovabili, attiva il concorso di soggetti privati, ed è coerente con l'azione del Governo di stimolo allo sviluppo nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Il comma 2, al fine di migliorare la pianificazione dei nuovi impianti agroenergetici che utilizzano biomasse di origine agricole ed evitare effetti distorsivi sulle produzioni agricole "tradizionali", introduce per le Regioni (che detengono la competenza primaria sul tema) un obbligo di comunicazione annuale al Mipaaf relativamente alla pianificazione degli impianti a biomasse e dei relativi bacini di approvvigionamento. L'articolo risponde all'esigenza di rilanciare gli investimenti nei settori dell'acquacoltura e della pesca. I commi 1 e 2 promuovono gli investimenti in acquacoltura, un settore di particolare rilevanza sotto il profilo economico, con positive ricadute sul piano occupazionale, la cui rilevanza strategica tende a crescere con il depauperarsi delle risorse della pesca. Si tratta, peraltro, di attività controllate sul piano sanitario, con benefici effetti sulla tutela della salute e dello stesso ambiente marino. La norma interviene accentrando le competenze autorizzatorie in capo al Ministero politiche agricole alimentari forestali, in ragione delle capacità tecniche possedute, fermo restando - grazie ad apposita clausola di cedevolezza - il rispetto dell'art. 117 Cost. e quindi del ruolo delle Regioni.

Con il comma 3, alla luce delle previsioni degli artt. 16 e 17 del d.lgs 154/04, per le quali le Associazioni nazionali di settore svolgono azioni volte a favorire la cooperazione tra i pescatori e lo sviluppo delle imprese con l'apposita stipula di contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore, consente alle Associazioni stesse la fruizione di strumenti di garanzia per l'accesso al credito. Si segnala che le azioni di tutela, promozione e sviluppo attuate dalle Associazioni nazionali di categoria della pesca, nell'attuale stato di crisi, presentano assoluta priorità sia per i processi di adeguamento alla sempre più incisiva regolamentazione comunitaria sia per le

attività di assistenza tecnica e informazione agli operatori del settore. Considerata la progressiva riduzione delle risorse assegnate a questo fine dal Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura, le stesse Associazioni si trovano ad agire attraverso il ricorso al credito per il quale risulta necessario fornire garanzie e co-garanzie agli Istituti eroganti. Tale norma non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6 prevede la introduzione di un sistema volontario di identificazione di origine dei prodotti ittici. In altri termini, l'esercente attività di somministrazione di alimenti al consumatore finale che intenda adoperare nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore, la dicitura "prodotto italiano" o qualsiasi altra indicazione relativa all'origine italiana e/o menzionare, nelle informazioni da fornire ai consumatori, ai sensi dall'articolo 5, secondo comma del Reg. 2065/01/CE, una zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia, può farlo nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) provenienza del prodotto da imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni di produttori o imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare l'esattezza delle informazioni relative all'origine del prodotto con gli strumenti previsti dal Reg. 1224/09/CE e relativo Regolamento di attuazione;
- 2) specifica attestazioni dell'origine del prodotto.

La violazione di tali condizione comporta, per i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti, le sanzioni amministrative previste dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 109/1992 e ss.mm.ii e per le imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori o imprese di acquacoltura le sanzioni previste dall'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 4/2012.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 37 (Disposizioni transitorie)

La norma chiarisce che i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti pro tempore come modificate ed integrate dalle nuove norme di semplificazione.

Articolo 38 (Abrogazione di norme)

Al comma 1 si prevede l'abrogazione di un consistente numero di leggi che prevedono agevolazioni in relazione all'esigenza di eliminare dall'ordinamento leggi di fatto non operative, non rifinanziate ovvero ormai obsolete e non più suscettibili di determinare un effettivo impatto sul sistema economico, rinviando all'Allegato 1. Resta la necessità di continuare l'attività amministrativa relativa agli interventi già disposti, che in alcuni casi è tuttora molto consistente (come per la legge 488/92, che vede migliaia di procedimenti tuttora in attesa di definizione), mentre in altri casi, in particolare se relativi agli interventi più remoti, resta limitata alla residua gestione del contenzioso.